



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - MARTEDÌ, 4 OTTOBRE 2005

1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 SETTEMBRE 2005 - N. 8/675 (4.3.0)	
«Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi», di cui all'art. 4, comma 8 della l.r. 27/2004 e dell'art. 4 del d.lgs. 227/2001, e contestuale modifica parziale della d.g.r. 7/13899 dell'1 agosto 2003	3
TESTO COORDINATO DELLA D.G.R. 1 AGOSTO 2003 - N. 7/13899 (4.3.0)	
Approvazione di «Criteri per la redazione dei piani di indirizzo forestale» – Allegato 1.	20

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Agricoltura

CIRCOLARE REGIONALE 30 SETTEMBRE 2005 - N. 41 (4.3.0)	
Prime indicazioni per l'applicazione della l.r. 27/2004 «Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale»	27

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2003011)

D.g.r. 21 settembre 2005 - n. 8/675

(4.3.0)

«Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi», di cui all'art. 4, comma 8 della l.r. 27/2004 e dell'art. 4 del d.lgs. 227/2001, e contestuale modifica parziale della d.g.r. 7/13899 dell'1 agosto 2003

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 4 del d.lgs. 227/2001 «Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della l. 57/2001», che prevede:

- a) l'obbligo di effettuare interventi compensativi, quali rimboschimenti, interventi di riequilibrio idrogeologico ed opere di miglioramento dei boschi esistenti, in caso di rilascio di autorizzazione alla trasformazione del bosco, interventi da realizzarsi a spese del destinatario dell'autorizzazione;
- b) l'onere, affidato alle Regioni, di stabilire l'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale vale l'obbligo della compensazione, nonché i criteri tecnici e procedurali per l'esecuzione degli interventi compensativi;

Vista la d.g.r. 7/13900 dell'1 agosto 2003 «Approvazione dei criteri di "trasformazione del bosco e interventi compensativi", di cui all'art. 4 del d.lgs. 227/2001», con la quale la Giunta regionale ha fornito le prime indicazioni per il recepimento degli obblighi di cui all'art. 4 del d.lgs. 227/2001;

Vista altresì la d.g.r. 7/13899 dell'1 agosto 2003 «Approvazione dei criteri per la redazione dei piani di indirizzo forestale», con la quale si davano sommarie disposizioni per la regolamentazione della trasformazione del bosco ed i relativi interventi compensativi;

Visto l'art. 4 della l.r. 28 ottobre 2004 n. 27 «Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale», in particolare il comma 8, che prevede che la Giunta regionale definisca, nel rispetto delle esigenze di tutela di cui al comma 2 del medesimo art. 4:

- a) l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione;
- b) i criteri, le procedure e i limiti per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per i relativi interventi di natura compensativa;
- c) i criteri per la determinazione dei costi degli interventi compensativi e le procedure per il versamento di adeguate cauzioni per l'esecuzione degli interventi medesimi;
- d) le caratteristiche degli interventi di trasformazione del bosco che, per le loro caratteristiche di miglioramento della biodiversità o del paesaggio, possono essere realizzati senza compensazione o con obblighi di compensazione di minima entità;
- e) i criteri per la redazione di piani colturali e di manutenzione degli interventi compensativi;

Ravvisata la necessità, da parte del Dirigente della Unità Organizzativa Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano, di adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4 della l.r. 27/2004 attraverso la definizione dei «Criteri per la trasformazione del bosco e i relativi interventi compensativi» predisposti dalla Direzione Generale Agricoltura, di n. 39 pagine, che costituiscono l'allegato n. 1 alla presente deliberazione e ne costituiscono parte integrale e sostanziale;

Ravvisata inoltre la necessità di modificare parte dell'allegato n. 1 della d.g.r. 7/13899 dell'1 agosto 2003 al fine di riacordare i criteri per la trasformazione del bosco e i relativi interventi compensativi coi criteri per la redazione dei Piani di indirizzo forestale, ai quali l'art. 4, comma 5, della l.r. 27/2004 demanda il compito di regolamentare a scala locale la trasformazione del bosco;

Ritenuto, da parte del Dirigente della Unità Organizzativa Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano, di proporre l'approvazione dei «Criteri per la trasformazione del bosco e i relativi interventi compensativi», di n. 39 pagine, che costituiscono l'allegato n. 1 alla presente deliberazione e ne costituiscono parte integrale e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Tavolo Istituzionale in data 13 luglio 2005;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente recepite, di approvare i «criteri per la trasformazione del bosco e i relativi interventi compensativi», di n. 39 pagine, che compongono l'allegato n. 1 alla presente deliberazione e ne costituiscono parte integrale e sostanziale;

2. di disporre la modifica parziale della d.g.r. 7/13899/2003, limitatamente al paragrafo 2 H dell'allegato n. 1, che è così sostituito:

«I PIF individuano le aree boschive che è possibile trasformare e le misure compensative da attuare, in conformità all'art. 4 del d.lgs. 227/2001 e dell'art. 4 della l.r. 27/2004. Tale individuazione deve avvenire in base ai criteri approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 8, della l.r. 27/2004»;

3. di disporre che la deliberazione n. 7/13900/2003 ed il relativo allegato continuano ad applicarsi, per quanto non in contrasto con la l.r. 27/2004, per i procedimenti relativi alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione;

4. di disporre la pubblicazione congiunta sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia:

- del presente provvedimento e del relativo allegato n. 1;
- dell'allegato n. 1 alla deliberazione n. 7/13899 del 1° agosto 2003 «Criteri per la redazione dei piani di indirizzo forestale», come modificato dalla presente deliberazione;

5. di stabilire che le disposizioni del presente provvedimento entrano in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

_____ • _____

ALLEGATO N. 1

**CRITERI PER LA TRASFORMAZIONE DEL BOSCO
E PER I RELATIVI INTERVENTI COMPENSATIVI
(d.lgs. 227/2001, art. 4, l.r. 27/2004, art. 4)**

SOMMARIO

1) Introduzione

- 1.1) Premessa
- 1.2) Principali riferimenti normativi
- 1.3) Definizione di «trasformazione del bosco» e casi particolari
- 1.4) Raccordo con la normativa in materia paesaggistica
- 1.5) Raccordo con la normativa in materia idrogeologica
- 1.6) Il ruolo dei Piani di Indirizzo Forestale

2) Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco

- 2.1) Criteri e limiti per il rilascio delle autorizzazioni
 - a) Conservazione della biodiversità
 - b) Stabilità dei terreni, regime delle acque, difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi
 - c) Tutela del paesaggio
 - d) Azione frangivento e di igiene ambientale locale
- 2.2) Procedure per il rilascio delle autorizzazioni
 - a) Competenze territoriali
 - b) Documentazione da presentare
 - c) Albo delle opportunità di compensazione
 - d) Istruttoria, rilascio o diniego dell'autorizzazione
 - e) Casi particolari per le trasformazioni di competenza delle comunità montane e degli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali
 - f) Casi particolari per le trasformazioni di competenza delle province
 - g) Casi particolari per i boschi sottoposti a vincolo idrogeologico
 - h) Competenze professionali
- 2.3) L'autorizzazione alla trasformazione del bosco

3) Le autorizzazioni rilasciate dalla Regione

- 3.1) Infrastrutture di interesse regionale
- 3.2) Trasformazione di boschi d'alto fusto in assenza di PIF

4) Interventi compensativi in generale

- 4.1) Estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione
- 4.2) Coefficienti di boscosità
- 4.3) Tipologie di interventi compensativi permessi
 - a) Ubicazione degli interventi compensativi
 - b) Materiali vegetali
 - c) Disposizioni particolari per le attività selvicolturali
 - d) Disposizioni particolari per rimboschimenti ed imboschimenti
- 4.4) Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità
 - a) Interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico
 - b) Interventi di viabilità agro-silvo-pastorale od altri interventi di miglioramento forestale
 - c) Interventi di conservazione o di miglioramento della biodiversità o del paesaggio
 - d) Interventi finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in montagna e in collina
- 4.5) Casi particolari di trasformazione
 - a) Cave, torbiere e discariche
 - b) Elettrodotti e impianti di risalita
 - c) Condotte interrato e acquedotti
 - d) Sentieri, piste forestali e ciclabili
 - e) Scarpate e margini di strade e ferrovie
 - f) Gallerie e verde pensile
- 4.6) Trasformazioni temporanee del bosco
- 4.7) Soprassuoli residuali

5) I costi degli interventi compensativi

- 5.1) I rapporti di compensazione
- 5.2) La determinazione dei costi
 - a) Il «costo di compensazione» nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità
 - b) Il «costo di compensazione» nelle aree con elevato coefficiente di boscosità
 - c) Il costo del soprassuolo
 - d) Il costo del suolo
- 5.3) La monetizzazione dell'intervento compensativo
 - a) Disposizioni particolari per le aree con insufficiente coefficiente di boscosità
- 5.4) Le cauzioni

6) La trasformazione in assenza di PIF

- 6.1) Criteri e limiti particolari per il rilascio delle autorizzazioni in assenza di PIF
- 6.2) Determinazione del rapporto di compensazione
- 6.3) Disposizioni particolari per gli interventi elencati all'art. 4, comma 6, della l.r. 27/2004 e delle piste ciclabili

7) La trasformazione in presenza di PIF

- 7.1) Suddivisione dei boschi in «aree omogenee»
- 7.2) Modifica dei rapporti di compensazione, criteri e limiti particolari per il rilascio delle autorizzazioni
- 7.3) Individuazione degli interventi compensativi
- 7.4) Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità
- 7.5) Determinazione del costo degli interventi compensativi
- 7.6) Verifica della compatibilità col PIF

8) Esecuzione, accertamento e manutenzione degli interventi compensativi

- 8.1) Esecuzione degli interventi compensativi e varianti
- 8.2) L'accertamento tecnico dell'avvenuta esecuzione degli interventi compensativi
- 8.3) Piani colturali e di manutenzione degli interventi compensativi

9) Norme transitorie e finali

- 9.1) Entrata in vigore e procedimenti in corso
- 9.2) Monitoraggio
- 9.3) Adeguamenti dei costi

Appendice n. 1 – Calcolo del rapporto di compensazione

Stima del valore biologico del bosco

Calcolo del rapporto di compensazione partendo dal valore biologico del bosco

Appendice n. 2 – Specie utilizzabili**Appendice n. 3 – Esempi applicativi****Appendice n. 4 – Monitoraggio delle autorizzazioni rilasciate****Appendice n. 5 – Monitoraggio degli interventi compensativi realizzati**

1) Introduzione

1.1) Premessa

In questi ultimi decenni, il bosco ha assunto un'importanza sempre crescente e sono state approvate specifiche norme per la sua tutela. Nel 1923, il Regio Decreto 3267 ha istituito il «vincolo per scopi idrogeologici» a tutela dei boschi e dei terreni «che, per effetto di forme di utilizzazione... possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque» e il «vincolo per altri scopi» a favore dei «boschi che, per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali» e dei boschi utili «per ragioni di difesa militare».

Nel 1939 la l. 1497 ha previsto l'apposizione del «vincolo paesaggistico» su bellezze naturali, su complessi di beni immobili con valore estetico e su bellezze panoramiche; vincolo applicato anche a terreni coperti da boschi. Nel 1985, con la l. 431 «Legge Galasso», il vincolo paesaggistico è stato esteso alla totalità dei boschi italiani, permettendo comunque l'esecuzione, senza autorizzazione paesaggistica, degli «interventi culturali o inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi», disposizione che è stata causa di diversi contenziosi legati soprattutto al taglio a raso del bosco.

Nel 1976, in Lombardia la l.r. n. 8 ha sottoposto ad autorizzazione «qualsiasi attività che comunque comporti un mutamento di destinazione ossia trasformazione nell'uso dei boschi», creando di fatto una sorta di «vincolo forestale» che precede di 9 anni quello della Legge Galasso.

Nel 2001, il d.lgs. 227 ha precisato la natura degli interventi culturali ammissibili nei boschi senza autorizzazione paesaggistica e ha imposto l'obbligo dell'esecuzione di interventi compensativi per il cambio di destinazione d'uso del suolo boscato, denominato «trasformazione del bosco». Tale d.lgs. dispone che l'autorizzazione alla trasformazione del bosco possa essere autorizzata «in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale». Insomma, il «vincolo paesaggistico» deve tener conto non solo degli aspetti estetici del paesaggio, ma anche di quelli forestali, naturalistici, idrogeologici, igienici ed ambientali e ciò pone le premesse per un *procedimento unico* per l'autorizzazione al disboscamento.

Il d.lgs. 227/2001, riconoscendo al bosco questa molteplicità di funzioni, ha disposto che in caso di rilascio di autorizzazioni alla «trasformazione del bosco» sia necessario effettuare interventi di natura compensativa, a carico del destinatario dell'autorizzazione di trasformazione, consistenti in opere di rimboscamento, di riequilibrio idrogeologico o di miglioramento dei boschi esistenti, a scelta delle Regioni.

Con la d.g.r. 13900/2003, Regione Lombardia ha regolamentato l'obbligo di esecuzione di interventi compensativi a seguito della trasformazione del bosco, fornendo le prime norme applicative dell'art. 4 del d.lgs. 227/2001.

Gli obblighi imposti dal d.lgs. 227/2001 sono stati ripresi dalla recente l.r. 27/2004 e adattati alla realtà lombarda, dove il bosco nelle aree montane è abbondante, in espansione e soggetto ad abbandono colturale, mentre nelle aree di pianura e nei principali fondovalle è scarso e in lenta diminuzione.

L'art. 4 della l.r. 27/2004 dispone che la Giunta regionale emani specifici criteri volti a regolamentare sia i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, sia tempi, modalità e costi degli interventi compensativi che ne scaturiscono.

L'art. 80 della l.r. 12/2005, che sostituisce la l.r. 18/1997, affida alle sole province la funzione di rilasciare, in tutti i casi, l'autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del d.lgs. 42/2004 (che sostituisce la l. 1497/1939 e la l. 431/1985).

Si noti che l'autorizzazione trattata dall'art. 4 della l.r. 27/2004 non è l'autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del d.lgs. 42/2004 e all'art. 80 della l.r. 12/2005, ma un'ulteriore autorizzazione «forestale», analoga a quella che era prevista dalla l.r. 8/1976.

La presente deliberazione intende pertanto dare applicazione a quanto previsto dall'art. 4 della l.r. 27/2004 e chiarire parallelamente i dubbi applicativi legati al precedente provvedimento del 2003. Ulteriore obiettivo, incrementare la qualità degli interventi compensativi e trasformarli in *opportunità di miglioramento ambientale* del territorio.

1.2) Principali riferimenti normativi

- decreto ministeriale 20 agosto 1912 «Approvazione delle norme per la preparazione dei progetti dei lavori di Sistemazione Idraulico Forestali»;
- regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani»;
- d.lgs. 227/2001 «Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», in particolare articolo 4;
- d.lgs. 42/2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio», in particolare la parte terza «Beni paesaggistici», articoli 142, 146, 149 e 159;
- l.r. 27/2004 «Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale», in particolare articoli 3, 4, 8, 9 e 11;
- l.r. 12/2005 «Legge per il governo del territorio», in particolare articolo 80;
- d.g.r. n. 6/6586 in data 19 dicembre 1995 «Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione»;
- d.g.r. n. 7/29567 in data 1° luglio 1997 «Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia»;
- d.g.r. n. 7/48740 in data 29 febbraio 2000 «Direttiva Quadro opere tipo di ingegneria naturalistica»;
- d.g.r. n. 7/2571 in data 11 novembre 2000 «Direttiva per il reperimento di materiale vegetale vivo nelle aree demaniali da impiegare negli interventi di ingegneria naturalistica»;
- d.g.r. n. 7/13899/2003 «Criteri per la redazione dei piani di indirizzo forestale»;
- d.g.r. n. 7/13900/2003 «Criteri per la trasformazione del bosco e interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4)», sostituita dalla presente deliberazione.

1.3) Definizione di «trasformazione del bosco» e casi particolari

L'art. 4, comma 1, della l.r. 27/2004 afferma che «si intende per trasformazione del bosco ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente e l'asportazione o la modifica del suolo forestale, finalizzato ad una utilizzazione diversa da quella forestale».

Pertanto, la trasformazione del bosco non è legata al taglio di alberi, quanto alla destinazione diversa da quella forestale dell'area soggetta ad intervento. La superficie oggetto di trasformazione, in altre parole, può essere costituita da una radura, assimilata a bosco ai sensi di legge, dove si trova semplicemente vegetazione arbustiva o erbacea oppure suolo forestale nudo. Appare evidente che il cambio di destinazione d'uso di una qualsiasi fattispecie considerata bosco è considerato «trasformazione», anche se non comporta taglio di alberi o arbusti, come il caso in cui in una radura si costruisce una villetta (1) o se una porzione del bosco fosse destinata a giardino.

Analogamente, non costituiscono «trasformazione del bosco» né il taglio a raso, né gli altri tagli di utilizzazione, né altri interventi di gestione selvicolturale quando condotti in osservanza delle norme forestali: art. 6 del d.lgs. 227/2001, art. 11 della l.r. 27/2004, r.r. 1/1993 e, in futuro, «Norme forestali regionali». Ovviamente, in taluni casi potrà essere prescritta la «rinnovazione artificiale» del bosco, mediante la messa a dimora di alberelli o arbusti, ma ciò non deve essere confuso con un rimboscamento compensativo.

Si ricorda che l'art. 149, c. 2, lettere b) e c) del d.lgs. 42/2004 dispone che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica «gli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio».

Le trasformazioni legate a cave, discariche, elettrodotti, condotte sotterranee, scarpate stradali, gallerie, sentieri eccetera sono trattati nel seguente paragrafo 4.5.

Ai fini della presente d.g.r., i termini «trasformazione del bosco» e «disboscamento» sono sinonimi.

(1) La superficie trasformata in questo caso è pari alla superficie fondiaria utilizzata per l'intervento (casa ed eventuale giardino).

1.4) **Raccordo con la normativa in materia paesaggistica**

L'autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'art. 4 della l.r. 27/2004 può essere accordata solo successivamente al rilascio, da parte delle province, dell'autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del d.lgs. 42/2004 e all'art. 80 della l.r. 12/2005. Non è possibile rilasciare autorizzazioni alla trasformazione del bosco in caso di diniego della autorizzazione paesaggistica. Tuttavia, gli interventi compensativi disposti dall'art. 4 della l.r. 27/2004 e dalla presente d.g.r. assolvono anche gli obblighi imposti dall'art. 4 del d.lgs. 227/2001.

Per il raccordo di dettaglio con l'autorizzazione paesaggistica si rinvia ai successivi capitoli 2.2 e 3.

1.5) **Raccordo con la normativa in materia idrogeologica**

L'autorizzazione alla trasformazione del suolo ai sensi dall'art. 5 della l.r. 27/2004 e del r.d. 3267/1923 precede il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco.

Per il raccordo di dettaglio con l'autorizzazione sul vincolo idrogeologico si rinvia ai successivi capitoli 2.2 e 3.

1.6) **Il ruolo dei Piani di Indirizzo Forestale**

La l.r. 27/2004 prevede un ruolo chiave del Piano di Indirizzo Forestale (di seguito «PIF») nella definizione sia dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, sia degli interventi compensativi che ne conseguono.

Si deve tuttavia specificare che a tal fine per «piani di indirizzo forestale» devono intendersi esclusivamente quelli approvati dopo l'entrata in vigore della l.r. 27/2004 o quelli che tengano conto delle prescrizioni contenute nei «criteri provvisori per la redazione dei piani di indirizzo forestale» approvati con d.g.r. 13899/2003: infatti i piani pregressi non classificavano i boschi in base alla possibilità di essere trasformati né in base agli interventi compensativi necessari in caso di autorizzazione alla trasformazione.

I presenti criteri sostituiscono quanto stabilito nel paragrafo 2 H dell'allegato n. 1 alla d.g.r. 13899/2003.

2) **Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco**

2.1) **Criteri e limiti per il rilascio delle autorizzazioni**

Sia il d.lgs. 227/2001 (art. 4, c. 2), sia la l.r. 27/2004 (art. 4, c. 2) dispongono che la trasformazione del bosco sia vietata, fatte salve le autorizzazioni da rilasciarsi «compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale».

Pertanto, l'autorizzazione alla trasformazione del bosco deve essere preceduta da valutazioni di ordine selvicolturale, idrogeologico, paesaggistico, naturalistico ed ambientale.

Tale valutazione dovrà essere svolta nell'ambito della redazione del Piano di Indirizzo Forestale o, qualora i PIF non siano ancora stati approvati o siano scaduti, durante l'iter del procedimento amministrativo a seguito di istanza di trasformazione del bosco.

Nelle aree con particolare tutela prevista dalla normativa dell'Unione Europea (Zone a Protezione Speciale, Siti di Interesse Comunitario ecc.), tutti gli interventi di trasformazione del bosco sono soggetti a valutazione di incidenza.

Da sottolineare che la l.r. 27/2004 obbliga alla valutazione di possibili alternative nel caso di trasformazioni del bosco da autorizzare con provvedimento della Giunta regionale. Tale precauzione deve peraltro essere obbligatoriamente effettuata anche per le autorizzazioni rilasciate dagli enti locali.

Si ricorda infine che l'art. 4, comma 5 della l.r. 27/2004 dispone: «I piani di indirizzo forestale, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, delimitano le aree dove la trasformazione può essere autorizzata; definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa».

La presente direttiva pertanto definisce sia le modalità con le quali i PIF devono stabilire criteri e limiti alla trasformazione, sia i criteri e i limiti da adottare in assenza di PIF.

a) **Conservazione della biodiversità**

Con la trasformazione del bosco non si deve distruggere l'habitat ritenuto essenziale per la conservazione di specie animali e vegetali in pericolo di estinzione o comunque vulnerabili a livello

regionale: a tal fine si rimanda al rispetto delle norme di tutela delle aree protette e dei siti con particolare regime di tutela previsto dalla normativa dell'Unione Europea (Zone a Protezione Speciale, Siti di Interesse Comunitario ecc.).

b) **Stabilità dei terreni, regime delle acque, difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi**

L'autorizzazione alla trasformazione deve essere raccordata e coerente con le autorizzazioni rilasciate ai sensi del r.d. 3267/1923 e dell'art. 5 della l.r. 27/2004. Non sono trasformabili i boschi soggetti al «vincolo per altri scopi» di cui all'art. 17 del r.d. 3267/1923.

c) **Tutela del paesaggio**

L'autorizzazione alla trasformazione deve essere coerente con le prescrizioni e le proposte dei piani paesistici di cui all'art. 143 del d.lgs. 42/2004 e dell'autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 12/2005.

d) **Azione frangivento e di igiene ambientale locale**

Non sono trasformabili i boschi soggetti al «vincolo per altri scopi» di cui all'art. 17 del r.d. 3267/1923.

2.2) **Procedure per il rilascio delle autorizzazioni**

a) **Competenze territoriali**

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata all'ente locale competente ai sensi della l.r. 27/2004, ossia:

- agli Enti gestori di parchi e riserve regionali nel caso i terreni siano in aree protette;
- alle Comunità montane, per il territorio di competenza esterno a parchi e riserve;
- alle Province per il restante territorio.

Nel caso di richieste di trasformazione di boschi d'alto fusto in assenza di PIF (art. 4, c. 5, l.r. 27/2004), la cui autorizzazione è rilasciata dalla Regione, l'istanza deve essere presentata all'ente locale sopra elencato, secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 3.2.

Le richieste di autorizzazione di trasformazione di boschi per infrastrutture di interesse regionale contenute nella programmazione di settore (art. 4, c. 3, l.r. 27/2004) devono essere presentate alla Provincia, secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 3.1.

b) **Documentazione da presentare**

L'istanza, da presentare in quattro/cinque copie (vedi paragrafi seguenti), di cui una originale in bollo (2), deve contenere la seguente documentazione allegata:

- 1) autocertificazione del richiedente (redatta secondo quanto previsto dal d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, artt. 46 e 47), relativa a:
 - titolo di possesso dei terreni per i quali si chiede la trasformazione (non necessario in caso di lavori pubblici);
 - scopo per il quale viene richiesta la trasformazione;
- 2) assenso del proprietario, qualora non coincida col richiedente, ad eseguire il disboscamento (non necessario in caso di lavori pubblici);
- 3) corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l'area per la quale si chiede la trasformazione;
- 4) planimetrica catastale con indicazione precisa delle particelle e delle superfici interessate dall'intervento, prodotta - se tecnicamente possibile - in un'unica tavola;
- 5) dichiarazione di conformità allo strumento urbanistico vigente;
- 6) descrizione sintetica del bosco da trasformare e valutazione di possibili alternative di minore impatto ambientale;
- 7) in caso di obbligo di interventi compensativi, il «progetto di compensazione proposta», ossia un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato (vedi successivo paragrafo d) proponente gli interventi compensativi e costituito da:
 - relazione tecnica dettagliata degli interventi compensativi proposti;
 - corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l'area oggetto degli interventi compensativi proposti;
 - computo metrico estimativo degli interventi compensativi proposti, in caso di trasformazione in aree con elevato coefficiente di boscosità;

(2) Alla data di approvazione della presente deliberazione è necessaria una marca da bollo da 14,62 euro.

- computo metrico (3) degli interventi compensativi proposti, in caso di trasformazione in aree con insufficiente coefficiente di boscosità;
 - piano di manutenzione dei rimboschimenti/imboschimenti.
- 8) assenso del proprietario e del conduttore dei terreni oggetto di interventi compensativi all'esecuzione degli interventi compensativi e, in caso di inadempimento parziale o totale nell'esecuzione degli stessi, all'intervento sostitutivo dell'ente pubblico;
- 9) eventuali altre autorizzazioni già rilasciate.

Il computo metrico estimativo deve essere redatto in conformità ai prezziari regionali, ove esistenti. In assenza, per le attività selvicolturali possono costituire validi riferimenti analoghi prezziari approvati dalle Regioni limitrofe alla Lombardia, eventualmente adattati alla realtà locale a cura degli enti competenti in materia forestale.

La documentazione di cui ai precedenti punti 7) e 8) non è necessaria qualora si proceda alla «monetizzazione» degli interventi compensativi oppure quando questi ultimi non sono dovuti.

L'ente istruttore può richiedere documentazione integrativa rispetto a quella elencata nel presente paragrafo.

c) Albo delle opportunità di compensazione

Spesso il richiedente si può trovare in difficoltà a recuperare aree in cui realizzare gli interventi compensativi e può essere indotto a proporre interventi di scarsa utilità.

Parallelamente, vi sono soggetti che trovano difficoltà ad accedere ai finanziamenti per le misure forestali, le sistemazioni idraulico forestali e l'imboschimento.

Pertanto, tali soggetti possono presentare alle province, alle comunità montane e agli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali delle *proposte* relative a possibili interventi di compensazione rientranti fra quelli ammessi ai sensi della presente deliberazione. Tale proposta deve comprendere una descrizione sintetica delle opere previste, la loro finalità, la loro ubicazione e un preventivo di massima («stime di fattibilità») dei costi da sostenere.

L'Ente, se ritiene la proposta coerente con i contenuti della presente deliberazione, la inserisce in un apposito elenco a disposizione dei possibili richiedenti la trasformazione del bosco, che prende il nome di «Albo delle opportunità di compensazione»; questi ultimi possono richiedere all'Ente di sviluppare il progetto di compensazione su una o più proposte contenute nell'Albo.

Inoltre, i progetti inseriti nell'albo in parola possono essere finanziati dagli Enti forestali coi proventi delle monetizzazioni compatibilmente con le norme vigenti per le erogazioni di aiuti e contributi al settore forestale e ambientale.

d) Istruttoria, rilascio o diniego dell'autorizzazione

L'ente competente effettua un'istruttoria tecnico amministrativa al fine di valutare, sotto il profilo di legittimità e di merito:

- la compatibilità della richiesta di trasformazione con le esigenze di conservazione della biodiversità e di difesa della stabilità dei terreni, del regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di tutela del paesaggio, di azione frangivento e di igiene ambientale locale;
- la possibilità di soluzioni tecniche alternative;
- la validità, l'opportunità e la congruità, sia tecniche che economiche, degli interventi di compensazione proposti dal richiedente.

Tale valutazione avviene:

- in assenza di PIF, sulla base della «relazione tecnico forestale» descritta nel paragrafo 6.1;
- in presenza di PIF, sulla base della «relazione tecnico forestale semplificata» descritta nel paragrafo 7.6.

Qualora l'autorizzazione paesaggistica non sia stata ancora rilasciata, l'ente trasmette alla Provincia l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e nel frattempo continua l'iter di valutazione dell'istanza di trasformazione del bosco.

Il rilascio dell'autorizzazione di trasformazione del bosco può avvenire solo contestualmente (o successivamente) l'approvazione, da parte dell'ente competente, del «progetto di compensazione proposta», la cui realizzazione deve costituire prescrizione obbligatoria allegata all'autorizzazione.

L'ente competente può richiedere integrazioni e modifiche, anche sostanziali, al «progetto di compensazione proposta». La richiesta di integrazioni e modifiche sospende il decorso dei termini per il procedimento.

Fatti salvi i casi di autorizzazione rilasciati dalla Regione, l'autorizzazione deve essere rilasciata entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza in caso sia già stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica; in caso contrario i sessanta giorni decorrono dalla data di ricevimento dell'autorizzazione paesaggistica. L'autorizzazione alla trasformazione non è soggetta a silenzio assenso ed è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

Per ulteriori disposizioni sull'iter procedurale delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione si rimanda al seguente paragrafo 3. Per ulteriori disposizioni relative all'iter procedurale in caso di assenza o presenza di PIF si rimanda ai seguenti paragrafi 6 e 7.

L'autorizzazione esonera il richiedente dalla presentazione della denuncia di taglio bosco di cui all'art. 11, c. 7, della l.r. 27/2004.

e) Casi particolari per le trasformazioni di competenza delle comunità montane e degli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali

Se il bosco da trasformare è ubicato nel territorio di una comunità montana o di un ente gestore di parco o riserva regionale, l'istanza di autorizzazione con i relativi allegati, deve essere presentata all'ente in cui si trova il bosco in cinque copie (di cui una originale in bollo).

La comunità montana, l'ente gestore del parco e l'ente gestore della riserva regionale, prima di pronunciarsi sulla domanda di trasformazione del bosco, dovranno chiedere alla provincia competente per territorio il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, allegando tre copie dell'istanza del richiedente con i relativi allegati.

Se la provincia non rilascia l'autorizzazione paesaggistica, la comunità montana, l'ente gestore del parco e della riserva regionale non possono rilasciare l'autorizzazione alla trasformazione del bosco di propria competenza e procedono all'archiviazione della relativa pratica, dandone immediata comunicazione al richiedente.

Se, invece, la provincia rilascia l'autorizzazione paesaggistica, gli altri enti procedono all'istruttoria di competenza.

f) Casi particolari per le trasformazioni di competenza delle province

Se il bosco da trasformare è ubicato nel territorio di competenza della provincia, la richiesta con relativi allegati, in quattro copie (di cui una originale in bollo), deve essere presentata soltanto a tale ente.

La provincia può eventualmente adottare procedure amministrative comuni e rilasciare un unico provvedimento amministrativo valido sia per l'autorizzazione paesaggistica che per l'autorizzazione alla trasformazione del bosco e dell'eventuale autorizzazione alla trasformazione del suolo.

g) Casi particolari per i boschi sottoposti a vincolo idrogeologico

Se il bosco da trasformare è sottoposto al vincolo di cui all'art. 7 del r.d. 3267/1923, il richiedente è tenuto a presentare, per ogni comune interessato dalla trasformazione, una copia in più della istanza e della corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l'area per la quale si chiede la trasformazione.

La provincia, la comunità montana o l'ente gestore dei parchi e delle riserve regionali che riceve la richiesta di trasformazione trasmette, entro quindici giorni dal ricevimento della stessa, copia dell'istanza e della corografia su CTR ai singoli comuni interessati.

Il Comune pubblica l'istanza di autorizzazione all'Albo Pretorio per 15 giorni in modo da consentire la presentazione di eventuali opposizioni. Inoltre, fornisce alla provincia (in ogni caso) e alla comunità montana o ente gestore dei parchi e delle riserve regionali le informazioni relative agli aspetti idrogeologici e alle prescrizioni contenute negli studi geologici comunali, predisposti ai sensi della normativa vigente.

L'autorizzazione per gli interventi di trasformazione d'uso del suolo soggetto a vincolo idrogeologico è rilasciata nel rispetto dell'art. 7 del regio decreto 3267/1923, dell'art. 5 della l.r. 27/2004 ed in conformità alle indicazioni e alle informazioni idrogeologiche, ove esistenti, contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali e nei piani forestali di cui all'art. 8 della l.r. 27/2004.

(3) Il computo metrico in questo caso non definisce i costi, ma solo le quantità, in quanto si è obbligati a realizzare una superficie a bosco pari a n volte quella trasformata, oppure a monetizzare in base a precisi valori.

L'ente può eventualmente adottare procedure amministrative comuni e rilasciare un unico provvedimento amministrativo valido sia per l'autorizzazione alla trasformazione del bosco che per quella del suolo.

h) Competenze professionali

La progettazione, la direzione lavori, l'accertamento tecnico e il collaudo di tutti gli interventi di imboschimento o rimboschimento compensativo e di attività selvicolturali dovranno essere obbligatoriamente svolte da dottori forestali oppure da dottori agronomi (4). Sono fatti salvi gli interventi ad esclusivo carico della viabilità agro-silvo-pastorale o ad esclusivo carico di sistemazioni idrauliche attraverso manufatti (es. briglie realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica), che possono essere progettati, diretti, collaudati o accertati anche da altri professionisti competenti ai sensi di Legge e abilitati all'esercizio professionale.

2.3) L'autorizzazione alla trasformazione del bosco

L'autorizzazione alla trasformazione del bosco definisce, fra l'altro:

- le superfici a bosco che possono essere trasformate;
- gli interventi compensativi da realizzare, con relative modalità tecniche e definizione dei costi, se del caso;
- i termini entro i quali iniziare e completare gli interventi compensativi prescritti;
- modalità per il deposito delle cauzioni e/o il versamento delle «monetizzazioni».

3) Le autorizzazioni rilasciate dalla Regione

Le autorizzazioni e i dinieghi sono rilasciati con provvedimento della Giunta regionale, su proposta della Direzione Generale Agricoltura.

La Direzione Generale Agricoltura si può avvalere della collaborazione di ERSAF per gli aspetti tecnici dell'istruttoria, per l'accertamento tecnico e il controllo sulla realizzazione e manutenzione degli interventi compensativi, nonché per l'esecuzione diretta degli interventi compensativi in caso di mancata o incompleta esecuzione degli stessi.

3.1) Infrastrutture di interesse regionale

L'art. 4, comma 3, della l.r. 27/2004 dispone: «Il provvedimento di autorizzazione alla trasformazione del bosco è rilasciato dalla Giunta regionale qualora sia finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture di interesse regionale contenute nella programmazione di settore dopo aver valutato le possibili alternative».

L'istanza di autorizzazione, in quattro copie (di cui una originale in bollo) con relativi allegati, deve essere presentata alla provincia per il preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. 42/2004 e dell'art. 80 della l.r. 12/2005.

La provincia trasmette alla Giunta regionale - Direzione Generale Agricoltura:

- la relazione tecnico forestale (paragrafo 6.1) o, in caso di presenza di PIF, la «relazione tecnico forestale semplificata» (paragrafo 7.6) redatta sentite la comunità montana, i parchi e le riserve regionali interessate;
- copia dell'autorizzazione paesaggistica e relativa istruttoria;
- copia dell'autorizzazione idrogeologica di cui all'art. 7 del r.d. 3267/1923, se dovuta.

In caso di esistenza di vincolo idrogeologico, la Provincia seguirà le procedure indicate al paragrafo 2.2 g).

3.2) Trasformazione di boschi d'alto fusto in assenza di PIF

L'art. 4, comma 3, della l.r. 27/2004 dispone: «...[omissis]... Qualora i piani di indirizzo forestale manchino o siano scaduti è vietata la trasformazione dei boschi d'alto fusto, salvo autorizzazione della Giunta regionale, su proposta della provincia competente, esclusivamente per opere di pubblica utilità e dopo aver valutato le possibili alternative.»

Si precisa innanzitutto che per «alto fusto» si devono intendere anche i soprassuoli che la normativa regionale (r.r. 1/1993 e successivamente «Norme forestali regionali») assimila all'alto fusto, come ad esempio i cedui invecchiati di talune specie di oltre 40 anni. Non sono invece considerati «alto fusto» gli arbusteti, mughete comprese.

Se il bosco da trasformare è ubicato nel territorio di competenza della **provincia**, l'istanza di autorizzazione, in cinque copie (di cui una originale in bollo) con relativi allegati, deve essere presentata alla provincia competente che definisce la proposta per la trasformazione del bosco da inoltrare alla Regione.

Se il bosco da trasformare è ubicato nel territorio di competen-

za della **comunità montana, parco o riserva regionale**, l'istanza di autorizzazione, in sei copie (di cui una originale in bollo) con relativi allegati, deve essere presentata a questi enti. La comunità montana, il parco e la riserva regionale competente, entro sessanta giorni, trasmetteranno alla provincia l'originale più quattro copie dell'istanza con relativo progetto accompagnate con un parere in merito alla trasformazione del bosco ed agli interventi compensativi proposti.

In caso di esistenza di vincolo idrogeologico, l'ente che riceve l'istanza seguirà le procedure indicate al paragrafo 2.2 g).

Se la provincia rilascia l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 80 della l.r. 12/2005, gli uffici provinciali competenti effettuano l'istruttoria, comprensivi del parere sulla trasformazione. In caso di valutazione positiva, gli uffici provinciali propongono alla Regione, Direzione Generale Agricoltura, il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco, ai sensi del comma 5, art. 4, della l.r. 27/2004.

In tutti i casi, la provincia trasmette pertanto alla Giunta regionale - Direzione Generale:

- la relazione tecnico forestale (paragrafo 6.1) o, in caso di presenza di PIF, la «relazione tecnico forestale semplificata» (paragrafo 7.6) redatta sentite la comunità montana, i parchi e le riserve regionali interessate;
- copia dell'autorizzazione paesaggistica e relativa istruttoria;
- copia dell'autorizzazione idrogeologica di cui all'art. 7 del r.d. 3267/1923 e dell'art. 5 della l.r. 27/2004, se dovuta.

La provincia, la comunità montana o l'ente gestore del parco o della riserva regionale nel cui territorio si trova il bosco da trasformare è competente per l'accertamento tecnico degli interventi compensativi, per l'esecuzione diretta degli interventi sostitutivi in caso di mancata, incompleta o imperfetta esecuzione da parte del richiedente e per l'introito delle cauzioni e delle «monetizzazioni», con conseguente esecuzione degli interventi sostitutivi.

Se la provincia non rilascia l'autorizzazione paesaggistica, non sarà rilasciata l'autorizzazione alla trasformazione del bosco, ai sensi del comma 5, art. 4, della l.r. 27/2005. In questo caso gli uffici provinciali comunicheranno alla Direzione generale Agricoltura della Regione il diniego dell'autorizzazione paesaggistica e la proposta a non procedere alla trasformazione del bosco.

La Direzione Generale Agricoltura entro trenta giorni dal ricevimento della proposta con la relativa documentazione (copia istanza, allegati e pareri dell'Ente) predisporrà il provvedimento di autorizzazione o di diniego e ne darà comunicazione al richiedente e agli enti interessati.

4) Interventi compensativi in generale

4.1) Estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione

L'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale vale l'obbligo della compensazione, è pari a 100 (cento) m², come già stabilito nella d.g.r. 13900/2003.

Limitatamente al territorio delle Comunità montane e dei Comuni classificati montani ai sensi della d.g.r. 10443 del 30 settembre 2002 (in ambo i casi anche se compresi in aree protette), la predetta soglia è elevata a 1.000 (mille) m² nel caso di opere di pubblica utilità (5).

4.2) Coefficienti di boscosità

L'art. 4 c. 4 della l.r. 27/2004 prevede interventi compensativi differenziati a seconda del fatto che il «coefficiente di boscosità» dell'area in cui si trova il bosco oggetto di trasformazione sia elevato o insufficiente. La definizione di coefficiente di boscosità è in funzione della definizione dettagliata di bosco, come prevede l'art. 3, c. 7, della l.r. 27/2004.

Nelle more dell'emanazione di tale provvedimento, si considerano (come peraltro suggerito dalla stessa l.r. 27/2004 e già stabilito nella d.g.r. 13900/2003):

- «aree con insufficiente coefficiente di boscosità» tutti i comuni classificati «pianura» dall'ISTAT;
- «aree con elevato coefficiente di boscosità» tutti i comuni classificati «collina» o «montagna» dall'ISTAT.

(4) In base alla normativa che regola le attività professionali, le competenze in materia di boschi e foreste sono di competenza esclusiva dei dottori forestali e dei dottori agronomi.

(5) La soglia di 1.000 m² deve essere riferita all'intera opera dichiarata di pubblica utilità.

4.3) Tipologie di interventi compensativi permessi

L'art. 4, c. 4, della l.r. 27/2004 dispone: «Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono interventi compensativi a carico dei richiedenti finalizzati a realizzare:

- nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, specifiche «attività selvicolturali» ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 27/2004, volte al miglioramento e alla riqualificazione dei boschi esistenti ed al riequilibrio idrogeologico, compresi gli interventi sulla rete viaria forestale previsti dagli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 8 e 21;
- nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, di norma identificate con quelle di pianura, rimboschimenti ed imboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su superfici non boscate di estensione almeno doppia di quella trasformata, da sottoporre a regolare manutenzione fino all'affermazione».

La filosofia alla base della compensazione consiste nel realizzare interventi di miglioramento del patrimonio forestale a seguito della scomparsa di un bosco. Pertanto, le opere di mitigazione o di rinverdimento connesse alla realizzazione a regola d'arte delle opere per le quali si è richiesta la trasformazione non possono essere considerate interventi compensativi. Ad esempio, non possono rientrare fra gli interventi compensativi:

- le opere di sistemazione delle acque o delle terre legate alla realizzazione di viabilità, di sistemazioni idrauliche e di opere edilizie di qualsiasi tipo;
- il rinverdimento di scarpate, piste da sci, cave, discariche eccetera.

Qualora per la realizzazione di interventi compensativi sia necessario procedere alla trasformazione di superfici a bosco, tale compensazione non è a sua volta soggetta ad ulteriori interventi compensativi.

a) Ubicazione degli interventi compensativi

Ai sensi del d.lgs. 227/2001, le aree in cui devono essere eseguiti gli interventi compensativi devono trovarsi:

- obbligatoriamente all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco, in caso di rimboschimenti e imboschimenti;
- preferibilmente nel medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco, ma anche in altri bacini, negli altri casi.

In Lombardia esistono tre bacini idrografici primari, quello del Po, che occupa la quasi totalità della Regione, e quelli dell'Inn - Danubio e del Reno, che occupano alcuni settori circoscritti della provincia di Sondrio. Peraltro, in tali aree, con elevato coefficiente di boscosità, gli interventi compensativi non si eseguono attraverso rimboschimenti e imboschimenti e pertanto non si pone il problema di rispettare il bacino idrografico.

In ogni caso, gli interventi compensativi devono essere realizzati obbligatoriamente in Lombardia e di preferenza in aree in prossimità del bosco distrutto oppure poste nello stesso bacino secondario (degli affluenti del Po).

È possibile realizzare gli interventi compensativi anche fuori dal territorio dell'ente locale di competenza, previo accordo fra gli enti interessati.

L'esecuzione degli interventi compensativi tramite le «attività selvicolturali» deve avvenire in aree con «elevato coefficiente di boscosità», mentre l'esecuzione degli interventi compensativi attraverso «rimboschimenti e rimboschimenti» deve avvenire esclusivamente in aree con «insufficiente coefficiente di boscosità» (è fatto ovviamente salvo il caso dei rimboschimenti e imboschimenti realizzati come «attività selvicolturali»).

Rimboschimenti ed imboschimenti devono prioritariamente ricongiungere cenosi forestali frammentate o ampliare complessi forestali isolati di particolare importanza.

Gli interventi compensativi devono essere realizzati in aree a destinazione urbanistica «E» di cui alla l. 765/1967 o in altre aree con destinazione urbanistica compatibile con il nuovo intervento.

b) Materiali vegetali

Tutto il materiale vegetale utilizzato deve essere stato prodotto e commercializzato in conformità al d.lgs. 386/2003 «Comercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione» e al d.lgs. 536/1992 e al d.m. 31 gennaio 1996 e pertanto corredato, nei casi previsti, da:

- «certificato principale di identità» (art. 6 d.lgs. 386/2003);
- passaporto delle piante U.E. («passaporto verde») sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione.

È possibile l'utilizzo esclusivamente delle specie autoctone elencate nell'appendice n. 2 della presente deliberazione. I PIF possono integrare o modificare detto elenco aggiungendo altre specie autoctone presenti localmente o stralciando specie estranee alle condizioni ecologiche locali.

Le piante non devono appartenere a cultivar ornamentali o sterili ed essere possibilmente prodotte con materiale della stessa «regione di provenienza» (ai sensi del d.lgs. 386/2003) dell'area in cui si effettua l'intervento compensativo.

Il materiale per le tecniche di ingegneria naturalistica deve essere conforme alle relative disposizioni regionali vigenti.

c) Disposizioni particolari per le attività selvicolturali

Le attività selvicolturali sono gli unici interventi di compensazione ammessi nelle «aree con elevato coefficiente di boscosità».

L'art. 11 della l.r. 27/2004 definisce «attività selvicolturali» «tutti gli interventi, diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, quali i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, le opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché i rimboschimenti e gli imboschimenti. Non sono definite attività selvicolturali gli interventi che prevedono realizzazione di muraglioni in cemento armato, realizzazione di raccordi viabilistici e tutti quegli interventi che non si basano su criteri di ingegneria naturalistica».

Peraltro, in osservanza dei principi ispiratori della l.r. 27/2004, in particolare art. 1 c. 5 della stessa, in «aree con elevato coefficiente di boscosità» è possibile eseguire *rimboschimenti ed imboschimenti* esclusivamente in terreni espressamente destinati all'imboschimento da piani di assestamento forestale o da piani di indirizzo forestale o da strumenti di pianificazione delle aree protette, sempre purché approvati e vigenti.

Inoltre, è preferibile che siano evitati fra gli interventi compensativi gli interventi di «pulizia del bosco», ossia interventi finalizzati esclusivamente al taglio o eliminazione del sottobosco o delle piante morte, spezzate o deperienti. Tali interventi sono perlopiù superflui e sono difficilmente configurabili come «compensazione ambientale».

Sono eseguibili sfolli, diradamenti, potature di formazione con tecniche di arboricoltura forestale, tagli fitosanitari, tagli di avviamento e conversioni. Non sono invece eseguibili tagli di utilizzazione. Si evidenzia inoltre che la l.r. 27/2004:

- non comprende fra le «attività selvicolturali» le *sistemazioni idraulico forestali* che non si basano su criteri di ingegneria naturalistica;
- specifica, all'art. 4, c. 4, lettera a), che gli interventi di compensazione realizzati tramite opere sulla *rete viaria forestale* devono essere previsti dagli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 8 e 21 (Piani di indirizzo Forestale e Piani di Assestamento Forestale).

In caso di presenza di *PIF*, potranno essere realizzati come interventi compensativi solo le attività selvicolturali conformi alle previsioni e alle prescrizioni del piano stesso.

In ogni caso, è preferibile che sia data *preferenza* agli interventi classificati come «prioritari» nei Piani di Indirizzo Forestale, nei Piani di Assestamento Forestale e nei piani di gestione delle Aree protette, nonché agli interventi inseriti nell'Albo delle opportunità di compensazione, di cui al precedente paragrafo 2.2 c).

Per quanto riguarda l'esecuzione di *Sistemazioni Idraulico Forestali*, si raccomanda l'applicazione del d.m. 20 agosto 1912 («Approvazione delle norme per la preparazione dei progetti dei lavori di Sistemazione Idraulico Forestali»), in particolare per quanto riguarda l'approccio della sistemazione, che deve considerare il bacino nel suo complesso prevedendo un corretto equilibrio fra interventi intensivi ed estensivi.

In tutti i casi, l'eventuale costo di acquisto di terreni non può essere conteggiato fra gli interventi compensativi.

d) Disposizioni particolari per rimboschimenti ed imboschimenti

Rimboschimenti ed imboschimenti sono gli unici interventi di compensazione ammessi nelle «aree con insufficiente coefficiente di boscosità».

Il rimboschimento non va confuso con la «rinnovazione artificiale», cioè con la messa a dimora di piantine o di sementi forestali a seguito di tagli di utilizzazione, che si effettua quando la rinnovazione naturale del bosco è scarsa.

Pertanto, non possono essere considerati «rimboschimenti ed imboschimenti» gli impianti su terreni classificati o assimilati a bosco, ove il soprassuolo è temporaneamente assente per utiliz-

zazioni, fitopatie, calamità naturali, incendi o trasformazioni non autorizzate. In tali situazioni si interviene con la «rinnovazione naturale» o con la «remissione in pristino stato dei luoghi».

Rimboschimenti ed imboschimenti devono essere costituiti da popolamenti arborei di latifoglie e/o conifere, governati ad alto fusto (6). Devono essere polispecifici e realizzati con specie, arboree ed arbustive, autoctone; la presenza di specie arbustive è indispensabile, ma non può superare un terzo del totale delle piante. La densità di impianto è minimo 1.100 piante/ettaro. Tale valore può essere abbassato nel caso in cui, in ambiti territoriali particolari, esistano norme o prescrizioni che impongono densità meno elevate. Nel caso di rimboschimenti ed imboschimenti da eseguire in «aree con elevato coefficiente di boscosità» (nei casi indicati nel precedente paragrafo c), i piani di assestamento forestale, i piani di indirizzo forestale o gli strumenti di pianificazione o gestione delle aree protette possono fornire prescrizioni differenti.

4.4) *Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità*

Il comma 6 e il comma 8 lettera d) dell'art. 4 della l.r. 27/2004 prevedono la possibilità che alcune trasformazioni del bosco siano autorizzate senza obblighi di compensazione o con obblighi di compensazione di minima entità.

Il comma 6 è rivolto a quattro categorie di interventi, applicabili esclusivamente in ambiti in cui viga un PIF:

- di sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite l'ingegneria naturalistica;
- di viabilità agro-silvo-pastorale od altri interventi di miglioramento forestale previsti in piani di indirizzo forestale o in piani di assestamento forestale approvati;
- di conservazione della biodiversità o del paesaggio;
- presentati da aziende agricole e forestali, finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in montagna e in collina.

Il comma 8 lettera d) è rivolto esclusivamente agli interventi «di miglioramento della biodiversità o del paesaggio» ed è applicabile ovunque, anche in assenza di PIF.

Si rimanda al paragrafo 7.4 per la determinazione dei costi di compensazione nelle fattispecie di seguito esaminate.

a) *Interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico*

I PIF possono comprendervi fra l'altro gli interventi di difesa attiva e passiva del patrimonio forestale dalle valanghe e gli interventi di sistemazione idraulico forestale da realizzare, ove possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica, secondo criteri e metodi stabiliti nelle specifiche direttive regionali approvate dalla Giunta regionale ed eventualmente definiti in sede di PIF.

b) *Interventi di viabilità agro-silvo-pastorale od altri interventi di miglioramento forestale*

I PIF possono comprendervi gli interventi di creazione e di manutenzione di viabilità agro-silvo-pastorale, purché:

- in coerenza ed aderenza col piano della viabilità di cui all'art. 21, comma 2, della l.r. 27/2004, laddove esistente;
- o comunque in esecuzione a previsioni di piani di indirizzo forestale o di piani di assestamento forestale.

Possono altresì comprendervi altri interventi di miglioramento forestale specificatamente previsti dai piani di assestamento forestale.

c) *Interventi di conservazione o di miglioramento della biodiversità o del paesaggio*

Comprendono i seguenti interventi specificatamente indicati dal PIF o, in sua assenza, solo se specificatamente e dettagliatamente previsti e ubicati da piani di assestamento forestale o da strumenti di pianificazione o gestione delle aree protette statali o regionali (comprese le aree con particolare tutela prevista dalla normativa dell'Unione Europea), o dai piani paesistici di cui all'art. 143 del d.lgs. 42/2004, in tutti i casi purché approvati definitivamente (anche prima dell'entrata in vigore della l.r. 27/2004) e vigenti:

- conservazione o miglioramento degli habitat della fauna selvatica compreso il recupero delle aree ex pascolive e dei maggenghi «invasi» dalla vegetazione forestale;
- creazione o ripristino di specchi, corsi d'acqua o ambienti naturali umidi interrati e in fase di colonizzazione boschiva;
- conservazione o ripristino di brughiere e altri incolti erbacei, importanti per la conservazione della biodiversità;
- conservazione o ripristino di «cannocchiali» visivi e viste panoramiche colonizzate dal bosco.

Gli interventi che ricadono in tali fattispecie sono sempre esonerati dall'esecuzione di interventi compensativi.

Inoltre, sono sempre esonerate dall'esecuzione di interventi compensativi, anche in assenza degli strumenti di pianificazione o gestione sopra richiamati, le opere espressamente realizzate con funzione antincendio di boschi e di ambienti naturali, quali fasce taglia-fuoco (senza funzioni di viabilità), vasche, condotte idriche, torri di avvistamento, piazzole per mezzi ed elicotteri e simili.

d) *Interventi finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in montagna e in collina*

I PIF possono comprendervi interventi di:

- ripristino dell'agricoltura su superfici che in passato sono state stabilmente utilizzate a fini agricoli (coltivi, prati, pascoli ecc.) e sono state colonizzate dal bosco in epoca storica relativamente recente (orientativamente da non più di 50-70 anni);
- trasformazione del bosco al fine di razionalizzare ed ampliare la superficie agricola, a scapito di aree boscate di scarso valore ecologico, paesaggistico e selvicolturale.

L'ente che rilascia l'autorizzazione avrà cura di far mantenere un adeguato sviluppo di siepi, filari e fasce tampone arborate (7) nel tessuto agricolo di nuova formazione.

Le aree che possono essere trasformate con compensazione di minima entità devono essere espressamente riportate in cartografia dal PIF e possono essere trasformate con obblighi ridotti o nulli per fini colturali. Per «interventi finalizzati all'esercizio dell'attività primaria» si comprendono la messa a coltura dei terreni boscati e la realizzazione di fabbricati rurali ad uso di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e altre strutture e infrastrutture (elettrodotti, acquedotti, strade) ad uso unicamente o prevalentemente agricolo, mentre si esclude la costruzione fabbricati ad uso abitativo e dei relativi servizi per la residenza, come parcheggi e garage, e di fabbricati e servizi per l'agriturismo. Il terreno trasformato deve essere utilizzato a fini colturali per almeno venti anni e le aree così trasformate devono essere riportate in cartografia di adeguata scala (con indicazione dei dati catastali) in sede di revisione del PIF. Durante il periodo dei o più venti anni è ammessa l'edificazione esclusivamente per motivi di pubblica utilità, per la residenza agricola, per l'agriturismo e relativi servizi, ma in tutti questi casi il richiedente è obbligato a realizzare gli interventi compensativi che sarebbero dovuti se il bosco precedentemente trasformato continuasse ad esistere.

Le fattispecie di questo paragrafo, ai sensi dell'art. 4, c. 6, lettera d) della l.r. 27/2004, si applicano esclusivamente nei comuni classificati «montagna» o «collina» dall'ISTAT.

4.5) *Casi particolari di trasformazione*

Si ritiene utile fornire specifiche disposizioni per particolari richieste di trasformazione del bosco che già in passato, con la d.g.r. 13900/2003, hanno sollevato numerosi dubbi interpretativi.

Vi sono alcuni interventi di trasformazione, ad esempio quelli relativi a cave, che possono prevedere che il disboscamento proceda scaglionato nel tempo: in questi casi, una parte significativa del bosco che sarà trasformato potrà continuare ad esistere per anni, svolgendo tutte le sue funzioni ambientali. In questi casi, l'ente che autorizza la trasformazione può accordare che gli interventi compensativi disposti con l'autorizzazione in parola siano realizzati anch'essi a scaglioni, parallelamente al procedere del disboscamento. L'ente può pretendere che ogni «blocco» di interventi compensativi preceda il singolo intervento di trasformazione.

In altri casi, a seguito della trasformazione, si insedia una vegetazione che, per legge, potrebbe rientrare nella definizione di «bosco» data dalla l.r. 27/2004: è il caso per esempio degli elettrodotti e delle scarpate stradali. Si pone pertanto il problema se tali fattispecie siano da considerarsi «trasformazione» oppure no.

(6) Queste prescrizioni sono legate al fatto che rimboschimenti e imboschimenti possono essere realizzati, come misure compensative, solo nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, che potranno comprendere aree di alta o bassa pianura, di fondovalle o i rilievi collinari della regione forestale avanalpica.

(7) Regione Lombardia fra i suoi obiettivi la ricostituzione del paesaggio rurale e, per incrementare siepi, filari e fasce tampone nelle aree agricole, eroga ogni anno notevoli contributi soprattutto con le «misure agro-ambientali» (misura f del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - Reg. UE 1257/1999).

In tutti i casi di seguito descritti, sono da considerarsi «trasformate», e pertanto soggette ad interventi compensativi, le aree occupate dai plinti, pozzetti, da pavimentazioni o da viabilità di servizio o comunque sottratte alla crescita della vegetazione.

Le aree in corrispondenza di elettrodotti, impianti di risalita, acquedotti, condotte sotterranee, scarpate, sopra le gallerie e costruzioni interrato (verde pensile) sono spesso colonizzate da vegetazione arborea che rientra nella definizione di bosco data dall'art. 3, commi 1 e 2, della l.r. 27/2004. Tuttavia, a causa degli obblighi di manutenzione imposti dalle servitù o da altre norme specifiche o contrattuali, in tali aree la vegetazione non può evolversi verso formazioni che siano stabili sotto il profilo ecologico e valide sotto il profilo paesaggistico.

Pertanto, nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 3, comma 7, della l.r. 27/2004, le aree in corrispondenza di opere elencate nei successivi paragrafi 4.5 a), 4.5 b), 4.5 c), 4.5 e), 4.5 f), in cui, a causa di servitù o da altre norme specifiche o contrattuali, non sia possibile il rispetto sostanziale delle prescrizioni (turno minimo, rilascio riserve o matricine, estensione della tagliata, epoca del taglio) contenute nel R.R. 1/1993 o nelle future «Norme forestali regionali» (art. 11, c. 4, l.r. 27/2004), sono definite «*formazioni vegetali irrilevanti (8)*» ai sensi dell'art. 3, c. 4, lettera d della l.r. 27/2004.

Pertanto, in questi casi l'intervento si configura come «trasformazione del bosco» soggetto a interventi compensativi. Negli altri casi, non si ha trasformazione: ciò avviene pertanto quando l'opera non comporta cambio di destinazione d'uso del bosco.

In tutti i casi indicati nei paragrafi seguenti, sono considerate «trasformate» anche le aree occupate da viabilità di servizio, plinti e altre opere di servizio.

In tutte le fattispecie indicate nei paragrafi seguenti, qualora gli interventi non si configurino come «trasformazione del bosco», i movimenti di terra e il taglio di piante devono comunque essere seguite le procedure previste per l'eventuale vincolo idrogeologico e per le attività selvicolturali in base al r.r. 1/1993 (e, in futuro, «Norme forestali regionali»).

a) Cave, torbiere e discariche

Gli interventi di ripristino a verde previsti dalle norme specifiche possono dare origine a formazione di superficie classificata «bosco» ai sensi dell'art. 3 della l.r. 27/2004. Peraltro, il lungo tempo che trascorre fra il disboscamento e la messa a dimora del nuovo bosco, la modesta disponibilità di terreno per far crescere e sviluppare gli alberi, e, nel caso di discariche, le caratteristiche fisiche e chimiche che ostacolano l'istaurarsi di normali processi biologici, portano come conseguenza che la realizzazione di tali opere comporti la trasformazione del bosco e l'obbligo dell'esecuzione di interventi compensativi.

Le sistemazioni a verde delle aree, anche se imposta dalla pianificazione o in sede di autorizzazione dell'intervento, non possono rientrare fra gli interventi compensativi. Ciò nonostante, in deroga al principio generale per il quale il rinverdimento non può essere compreso fra gli interventi compensativi, nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, la superficie rimboschita al termine dell'escavazione, nel caso di cave di argilla, sabbia o ghiaia, può essere considerata parte dell'intervento compensativo complessivo (9), purché il rimboscamento sia tecnicamente possibile e abbia caratteristiche ecologiche di vero e proprio bosco e non di semplice rinverdimento.

b) Elettrodotti e impianti di risalita

Le aree sottostanti l'elettrodotto o l'impianto di risalita devono essere rinverdate, preferibilmente con specie arbustive tappezzanti, e oggetto di interventi di miglioria ambientale e paesaggistica. L'ente che rilascia l'autorizzazione può rendere obbligatori tali interventi. In entrambi i casi, il costo di tali interventi, in deroga al principio generale per il quale il rinverdimento non può essere compreso fra gli interventi compensativi, viene scomputato dal costo di compensazione.

c) Condotte interrate e acquedotti

La fattispecie si applica alla realizzazione di condotte interrate (metanodotto, elettrodotti, fognature, vie di comunicazione di dati e altro) o di acquedotti.

L'ente che rilascia l'autorizzazione può comunque imporre la sistemazione a verde delle aree, che non rientra comunque fra gli interventi compensativi.

d) Sentieri, piste forestali e ciclabili

Sentieri, piste forestali e itinerari alpini rientranti nella definizione data dalla «direttiva per la viabilità agro-silvo-pastorale» (d.g.r. 7/14016/2003), se realizzati in terra battuta, senza opere

civili e senza comportare problemi idrogeologici e, conseguentemente, in maniera tale da non richiedere autorizzazione paesistica (ai sensi dell'art. 149, c. 1, lettera b del d.lgs. 42/2004) non richiedono compensazione. Tale fattispecie si verifica, anche in assenza di PIF, a condizione che:

- le piste forestali siano temporanee, come prevede la d.g.r. 7/14016/2003, e rispettino gli altri requisiti tecnici che questa d.g.r. prevede;
- sentieri e itinerari alpini rispettino la larghezza massima prevista dalla d.g.r. 7/14016/2003;
- le fasce perimetrali e le scarpate siano sistemate e oggetto di reimpianto, laddove tecnicamente possibile.

Il «costo di compensazione» delle piste ciclabili per la fruizione ricreativa del bosco è sempre calcolato in base a quanto previsto dal successivo paragrafo 6.3, sia in presenza di PIF che ove essi manchino o siano scaduti.

e) Scarpate e margini di strade e ferrovie

La realizzazione di scarpate stradali o ferroviarie o simili comporta la trasformazione del bosco e l'obbligo dell'esecuzione di interventi compensativi anche nella fascia perimetrale soggetta a regolare taglio della vegetazione, che non può evolversi e rientrare nella definizione di bosco data dall'art. 3 della l.r. 27/2004.

L'ente che rilascia l'autorizzazione può comunque imporre la sistemazione a verde delle aree, che non rientra comunque fra gli interventi compensativi.

f) Gallerie e verde pensile

Nel caso di creazione di gallerie sulle quali si riporta terreno e nel caso di edifici, anche interrati, l'eventuale popolamento arboreo o arbustivo che li ricopre è sempre considerato «formazione vegetale irrilevante» quando il popolamento si sviluppa:

- su un terreno di riporto esplorabile dalle radici inferiore a 150 cm;
- su un edificio fuori terra.

Di conseguenza, in questi casi la realizzazione di gallerie e verde pensile comporta la trasformazione del bosco e l'obbligo dell'esecuzione di interventi compensativi.

Pertanto, qualora sopra gallerie vi sia uno strato di terreno di riporto superiore a 150 cm, se la superficie al termine dei lavori sarà rimboschita, si configura il caso di trasformazione temporanea.

L'ente che rilascia l'autorizzazione può comunque imporre la sistemazione a verde delle aree, che non rientra comunque fra gli interventi compensativi.

4.6) Trasformazioni temporanee del bosco

Sono definite «trasformazioni temporanee del bosco» quelle in cui il bosco è oggetto di uso non forestale (es. area di cantiere per lavori) per un periodo di tempo limitato, al termine del quale il soprassuolo forestale viene interamente ripristinato, secondo prescrizione dell'ente competente.

Rientrano nella «trasformazioni temporanee del bosco» tutte le fattispecie elencate nei precedenti paragrafi 4.5 b), 4.5 c), 4.5 e), 4.5 f), qualora il soprassuolo ripristinato al termine dei lavori sia classificato «bosco» ai sensi dell'art. 3 della l.r. 27/2004.

In tutti i casi, per considerare una trasformazione «temporanea», fra l'inizio dei lavori di trasformazione e la fine dei lavori di ripristino non devono trascorrere più di *cinque anni*. Tale termine può essere prorogato solo in casi di forza maggiore.

Non costituiscono trasformazione temporanea del bosco i lavori di taglio e/o sradicamento della vegetazione nell'ambito di lavori di miglioramento forestale o di sistemazione del dissesto idrogeologico, a patto che il soprassuolo ripristinato al termine dei lavori sia classificato «bosco» ai sensi dell'art. 3 della l.r. 27/2004.

Il costo del ripristino, compresa la direzione lavori, è totalmente a carico del richiedente la trasformazione temporanea.

Le trasformazioni temporanee del bosco sono soggette ad au-

(8) Le formazioni vegetali irrilevanti saranno in ogni caso sottoposte a un regolamento di gestione, all'interno delle «Norme Forestali Regionali», per evitare che siano utilizzate come luogo per depositare o bruciare cascami o per realizzare altre operazioni che potrebbero nuocere ai boschi limitrofi.

(9) Si ipotizzi, per mero esempio, una trasformazione di 10.000 m² con rapporto di compensazione di 1:3, dove al termine dei lavori di ripristino un'area di 8.500 m² sarà rimboschita nel sito oggetto di cava. In questa ipotesi, tale superficie sarà scomputata dai 30.000 m² da rimboschiare.

torizzazione e a oneri di compensazioni ridotti rispetto all'ordinario.

Per ogni mese o frazione di mese di trasformazione temporanea è calcolato un costo di compensazione pari allo 0,75% di quello che si dovrebbe versare se la trasformazione fosse definitiva (vedi anche esempio n. 5 dell'appendice 3).

In caso di mancato completamento dei lavori di ripristino del soprassuolo nei tempi concessi, è successivamente calcolato un costo di compensazione pari all'1,25% di quello che si dovrebbe versare se la trasformazione fosse definitiva.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di una cauzione, calcolata in base a quanto disposto nel successivo paragrafo 5.4, basandosi sulla cauzione da versare ipotizzando una trasformazione definitiva.

È possibile, previa autorizzazione e versamento dei costi di compensazione residui, convertire una trasformazione temporanea in definitiva.

La trasformazione temporanea del bosco è soggetta anch'essa ad autorizzazione paesaggistica, nei casi previsti dal d.lgs. 42/2004 e dalla l.r. 12/2005.

4.7) Soprassuoli residuali

È possibile che, a seguito del rilascio di autorizzazioni alla trasformazione del bosco, vengano a formarsi porzioni residuali di soprassuolo arboreo o arbustivo inferiori ai 2.000 mq, tali da non poter più essere classificate «bosco».

Tali superfici sono considerate «trasformate» e pertanto devono essere conteggiate sia ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione, sia ai fini della determinazione degli interventi compensativi.

5) I costi degli interventi compensativi

Per ogni m² di bosco trasformato deve essere realizzato un intervento compensativo su una superficie, reale (nel caso delle aree con insufficiente coefficiente di boscosità) o virtuale (nel caso delle aree con elevato coefficiente di boscosità), almeno equivalente.

Il rapporto tra la superficie trasformata e quella, reale o virtuale, oggetto di interventi compensativi è definito «rapporto di compensazione».

Il rapporto di compensazione deve sempre essere compreso tra 1:1 e 1:5.

Il rapporto 1:1 indica che per ogni m² di bosco trasformato deve essere realizzato un intervento compensativo su una superficie, reale o virtuale, uguale; il rapporto 1:5 indica che per ogni m² di bosco trasformato deve essere realizzato un intervento compensativo su una superficie, reale o virtuale, cinque volte più grande.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 4, c. 4, della l.r. 27/2004 e dell'art. 4, c. 4 del d.lgs. 227/2001, gli interventi compensativi sono a carico del richiedente la trasformazione del bosco e di conseguenza non possono essere oggetto di finanziamenti o contributi pubblici.

In tutti i casi, qualora il costo dell'intervento di compensazione sia inferiore a 150,00 € (centocinquanta euro), il destinatario dell'autorizzazione è esonerato dall'esecuzione degli interventi compensativi e/o dalla loro monetizzazione.

5.1) I rapporti di compensazione

Fatto salvo quanto disposto nel paragrafo 7 («la trasformazione in presenza di PIF»), il rapporto di compensazione deve sempre essere:

- compreso fra 1:2 e 1:5 nelle «aree con insufficiente coefficiente di boscosità»;
- pari a 1:1 nelle «aree con elevato coefficiente di boscosità».

Nei paragrafi seguenti, si indicano le modalità per la determinazione del rapporto di compensazione a seconda del fatto che sia vigente un PIF oppure no.

Pertanto, nelle «aree con insufficiente coefficiente di boscosità», per ogni m² di bosco trasformato deve essere realizzato un imboschimento o rimboscimento compensativo su una superficie reale variabile da 2 a 5 m², in base a quanto indicato nei paragrafi seguenti.

Nelle «aree con elevato coefficiente di boscosità», per ogni m² di bosco trasformato devono essere effettuate attività selvicolturali di importo pari al «costo di compensazione» (vedi paragrafi seguenti), a prescindere della superficie oggetto di intervento, in base a quanto indicato nei paragrafi seguenti.

5.2) La determinazione dei costi

Il costo degli interventi compensativi è pari alla sommatoria delle seguenti voci, che devono essere sempre considerate, anche qualora siano implicite:

- costo del soprassuolo;
- costo del terreno.

Tale costo complessivo, definito «costo di compensazione», è precisato nei paragrafi seguenti.

Il costo per la progettazione, la direzione lavori e il collaudo degli interventi è a carico del richiedente.

a) *Il «costo di compensazione» nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità*

Nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, il richiedente deve eseguire il rimboscimento o imboschimento di un'area con superficie da due a cinque volte quella trasformata, in base al rapporto di compensazione, per ogni m² di terreno trasformato, sostenendone tutte le spese: acquisizione del terreno, piantagione, manutenzione fino all'affermazione, nonché il costo per la progettazione, la direzione lavori e il collaudo degli interventi e assistenza tecnica alla piantagione (vedi esempio 1 dell'appendice 3).

Il periodo necessario per giungere all'affermazione è stabilito nei PIF o, in mancanza, è pari a sette anni.

b) *Il «costo di compensazione» nelle aree con elevato coefficiente di boscosità*

Nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, il richiedente deve realizzare attività selvicolturali per un importo pari al «costo di trasformazione» calcolato basandosi sulla superficie trasformata (vedi esempio n. 2 dell'appendice 3).

Pertanto, per ogni m² di terreno trasformato, il «costo del suolo» e il «costo del soprassuolo» (determinati come da paragrafi seguenti) sono sommati e moltiplicati per i metri quadrati di bosco trasformato.

La superficie oggetto di attività selvicolturali potrà nella realtà essere molto differente da quella del bosco trasformato: il rapporto fra la superficie trasformata e quella oggetto di compensazione è pertanto solo «virtualmente» pari a 1:1.

c) *Il costo del soprassuolo*

Per ogni m² di superficie, è dovuto l'importo di € 2,1114 (pari a € 21.114,00/ettaro), già determinato con la d.g.r. 7/13900/2003.

d) *Il costo del suolo*

Nelle «aree con elevato coefficiente di boscosità», il «costo del suolo» è pari al «valore agricolo medio» del bosco trasformato. Pertanto, il costo fa riferimento al valore indicato per un bosco di uguale forma di governo (alto fusto, ceduo o misto) di quello trasformato e posto nella medesima regione agraria.

Nelle «aree con insufficiente coefficiente di boscosità», il «costo del suolo» è pari al «valore agricolo medio» del terreno in cui si presume si dovrà effettuare l'intervento di imboschimento o rimboscimento, ossia al «valore agricolo medio» dei terreni comunicati annualmente dalla Regione e precisamente pari al valore del:

- «seminativo irriguo» nel caso di trasformazioni di boschi posti in comuni classificati «pianura» dall'ISTAT;
- «seminativo» nel caso di trasformazioni di boschi posti in comuni classificati «collina» o «montagna» dall'ISTAT oppure in «pianura» nelle regioni agrarie ove manca il valore del «seminativo irriguo».

I PIF possono modificare i parametri di riferimento per la determinazione del valore del suolo.

5.3) La monetizzazione dell'intervento compensativo

Il richiedente può chiedere all'Ente competente per il rilascio dell'autorizzazione che sia quest'ultimo ad eseguire gli interventi compensativi al posto del richiedente, versando le quote corrispondenti all'esecuzione degli interventi compensativi. L'ente non è obbligato ad accettare.

Qualora l'ente accetti, il richiedente deve versare (prima del rilascio dell'autorizzazione) una somma pari al «costo di compensazione» maggiorata del 20% quale rimborso spese per la progettazione, la direzione lavori, il collaudo e le procedure di gara svolte dalla Pubblica Amministrazione. Le singole Province, Comunità montane, Enti gestori di parchi e di riserve regionali possono disporre di esonerare i richiedenti l'autorizzazione alla trasformazione di versare la predetta maggiorazione del 20% qualora il «costo di compensazione» sia inferiore a 4.000,00 €.

È possibile, qualora l'ente lo accetti, che il destinatario dell'au-

torizzazione alla trasformazione realizza direttamente parte degli interventi compensativi e «monetizzi» la parte restante.

L'ente versa le somme ricevute in un apposito capitolo di spesa e le vincola alla realizzazione degli interventi compensativi programmati entro tre anni dall'accertamento dell'entrata finanziaria. L'ente può finanziare interventi inseriti nell'Albo delle opportunità di compensazione (paragrafo 2.2. c) o raccogliere altre proposte tramite bandi specifici.

Le somme, relative alle autorizzazioni rilasciate dopo l'entrata in vigore delle presente deliberazione, non impegnate entro il termine sopra indicato devono essere versate su un apposito fondo regionale gestito dalla Direzione Generale Agricoltura ed essere spese dalla Regione, entro i successivi due anni, per interventi di compensazione da eseguirsi in conformità alla presente deliberazione. La Direzione Generale Agricoltura si può avvalere della collaborazione di ERSAF per la loro spesa.

a) Disposizioni particolari per le aree con insufficiente coefficiente di boscosità

Nelle «aree con insufficiente coefficiente di boscosità», per calcolare la quota da versare in caso di «monetizzazione» si procede come di seguito.

Per ogni m² di terreno da rimboschire o imboschire, si determina:

- il «costo del suolo», come da paragrafo 5.2 d);
- il «costo del soprassuolo», come da paragrafo 5.2 c).

La somma di tali importi, moltiplicata per la superficie (in m²) da rimboschire o imboschire, si ottiene il «costo di compensazione», a cui viene aggiunta l'eventuale maggiorazione per la monetizzazione.

Nelle «aree con insufficiente coefficiente di boscosità», l'ente beneficiario della «monetizzazione» è tenuto a realizzare la stessa superficie di imboschimenti o rimboschimenti che avrebbe dovuto realizzare il destinatario della autorizzazione, anche avvalendosi delle superfici inserite nell'Albo delle opportunità di compensazione (paragrafo 2.2 c). Eventuali economie che si registrassero potranno essere utilizzate sia per realizzare ulteriori nuovi boschi, sia per dotare imboschimenti e rimboschimenti di strutture leggere, ben inserite nel paesaggio, per la fruizione ecocompatibile delle foreste e per l'incremento della fauna: sentieri, piste ciclabili, rastrelliere, cartelli e osservatori didattici, panchine, tavoli, stagni naturalistici, prati e simili.

5.4) Le cauzioni

Qualora il destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco esegua direttamente il rimboschimento compensativo, prima dell'inizio dei lavori di trasformazione dovrà versare all'Ente competente una cauzione, attraverso la stipulazione di una polizza fidejussoria, a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte degli interventi compensativi.

L'importo della cauzione è pari alla somma che dovrebbe versare se delegasse l'Ente stesso ad effettuare l'intervento, maggiorata di una percentuale del 10%. In altri termini, la cauzione è pari al «costo di compensazione monetizzato» maggiorato del 10%.

La cauzione deve aver una durata fino alla fine dei lavori di compensazione, maggiorata di sei mesi, e poter essere prolungata in caso di proroga dei lavori.

In caso di imboschimenti o rimboschimenti, anche in aree con elevato coefficiente di boscosità, il 50% della cauzione viene svincolato dopo l'accertamento tecnico della messa a dimora dell'impianto, mentre la parte restante dopo l'accertamento tecnico dell'affermazione dell'impianto.

Nel caso di altre attività selvicolturali, la cauzione viene totalmente svincolata dopo l'accertamento tecnico.

In caso sia stato autorizzato effettuare interventi compensativi «a scaglioni», anche lo svincolo delle cauzioni potrà avvenire parallelamente al procedere degli interventi di compensazione e proporzionalmente all'ammontare di quanto viene accertato.

In tutte le fattispecie, in caso di mancata, incompleta o imperfetta realizzazione degli interventi compensativi, compresa la manutenzione degli imboschimenti o rimboschimenti, nei termini prescritti nell'autorizzazione, l'ente competente esegue i lavori di compensazione in luogo del destinatario dell'autorizzazione, incamerando la cauzione o parte di essa al fine di coprire i costi sostenuti. I lavori di compensazione possono essere affidati dall'ente anche a ERSAF.

6) La trasformazione in assenza di PIF

6.1) Criteri e limiti particolari per il rilascio delle autorizzazioni in assenza di PIF

In assenza di PIF, il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco devono essere precedute da una «relazione tecnico forestale» obbligatoriamente redatta da un dottore forestale o dottore agronomo (10). In tale relazione si esprime un parere:

- sulla compatibilità della trasformazione richiesta con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale;
- sulla possibilità e opportunità di effettuare la trasformazione su altri boschi di minor valore selvicolturale e biologico e con minor rischio idrogeologico;
- sulla validità, opportunità e congruità, sia tecniche che economiche, degli interventi di compensazione proposti dal richiedente.

La relazione è redatta dagli uffici dell'ente locale predisposto al rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco.

6.2) Determinazione del rapporto di compensazione

Nelle «aree con elevato coefficiente di boscosità» il rapporto di compensazione è sempre pari a 1:1.

Nelle «aree con insufficiente coefficiente di boscosità» il rapporto di compensazione, variabile fra 1:2 e 1:5, è determinato in funzione del valore biologico del bosco e si ricava dalla tabella riportata nell'appendice n. 1 della presente deliberazione.

Successivamente alla definizione dei coefficienti di boscosità e fino alla approvazione del PIF:

- nelle «aree con elevato coefficiente di boscosità» che rientrano nei comuni classificati «pianura» dall'ISTAT, il rapporto di compensazione è determinato in base alla tabella dell'appendice 1 e quindi variabile da 1:2 a 1:5, fermo restando il ricorso alle attività selvicolturali come misure di compensazione;
- nelle «aree con insufficiente coefficiente di boscosità» che rientrano nei comuni classificati «collina» o «montagna» dall'ISTAT, il rapporto di compensazione è fisso in 1:2, fermo restando il ricorso all'imboschimento o al rimboschimento come misura di compensazione.

6.3) Disposizioni particolari per gli interventi elencati all'art. 4, comma 6, della l.r. 27/2004 e delle piste ciclabili

Fino all'approvazione dei PIF, agli interventi elencati all'art. 4, comma 6, della l.r. 27/2004, ovvero agli interventi per i quali i PIF possono prevedere obblighi di compensazione di minima entità o l'assenza degli obblighi di compensazione, si applica un costo di compensazione così determinato rispetto a quanto contenuto nel paragrafo 5:

- il costo del soprassuolo è assunto pari ad € 0,2111, anziché ad € 2,1114;
- il costo del suolo è pari ad un quarto di quello determinato secondo le modalità del paragrafo 5.2 d).

Tale costo è applicato anche alle piste ciclabili previste per la fruizione ricreativa del bosco, anche in presenza di PIF.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano:

- alle fattispecie indicate nella lettera a) dell'art. 4, comma 6, della l.r. 27/2004 e alle piste ciclabili previste per la fruizione ricreativa del bosco, in tutto il territorio regionale;
- per le fattispecie indicate nelle lettere b), e d), esclusivamente se l'intervento che comporta la trasformazione del bosco è espressamente previsto da piani di assestamento forestale o da strumenti di pianificazione o gestione delle aree protette, in entrambi i casi purché approvati in via definitiva e vigenti.

7) La trasformazione in presenza di PIF

L'art. 4, c. 5, della l.r. 27/2004 dispone: «I piani di indirizzo forestale, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, delimitano le aree dove la trasformazione può essere autorizzata; definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizza-

(10) In base alla normativa che regola le attività professionali, le competenze in materia di boschi e foreste sono di competenza esclusiva dei dottori forestali e dei dottori agronomi.

zione dei relativi interventi di natura compensativa, in conformità al comma 4 ed al provvedimento di cui al comma 8».

7.1) *Suddivisione dei boschi in «aree omogenee»*

Nell'ambito dei PIF i boschi sono suddivisi in «aree omogenee» ai fini della compensazione. Ad ogni area omogenea, cartografata in scala adeguata al fine di permetterne una puntuale identificazione, sono associati:

- precisi criteri e limiti, anche numerici, per le autorizzazioni alla trasformazione;
- precisazioni e possibili ubicazioni per i relativi interventi compensativi.

L'individuazione di tali aree omogenee si può basare sui seguenti parametri: tipologie forestali, governo del bosco, funzioni prevalenti, confini amministrativi, limiti fisiografici, vincoli ambientali e paesaggistici, oltre che sui criteri elencati nell'art. 4, c. 2, della l.r. 27/2004.

In particolare, i PIF individuano:

- aree con divieto assoluto di trasformazione del bosco;
- aree in cui la trasformazione è possibile solo per opere di pubblica utilità;
- aree trasformabili anche per altri scopi, che potranno essere specificati.

7.2) *Modifica dei rapporti di compensazione, criteri e limiti particolari per il rilascio delle autorizzazioni*

Nelle «aree con elevato coefficiente di boscosità» il PIF può prevedere, per particolari aree omogenee o per determinati interventi, rapporti di compensazione maggiori di 1:1, fino ad un massimo di 1:4. In questo caso, il «costo di compensazione» è determinato dal rapporto di compensazione ordinario (1:1), moltiplicato per il rapporto di compensazione dato (esempio: in caso di rapporto di compensazione 1:3, il «costo di compensazione» è triplicato; vedi anche esempio n. 3 dell'appendice 3).

Nelle «aree con insufficiente coefficiente di boscosità» il PIF assegna ad ogni «area omogenea» o a gruppi di «aree omogenee» un particolare rapporto di compensazione.

Nel caso di «aree trasformabili per altri scopi», il PIF può precisare se il bosco inserito nell'area possa essere trasformato solo per particolari interventi, ad esempio di ripristino dell'agricoltura su terreni colonizzati dal bosco di recente in maniera spontanea a seguito dell'abbandono colturale.

Per ogni area omogenea o per classi di aree omogenee simili, il PIF detta dei limiti massimi di trasformazione per il periodo di validità del piano.

Tali percentuali vanno determinate anche in considerazione della effettiva possibilità di recuperare aree in cui realizzare gli interventi compensativi.

7.3) *Individuazione degli interventi compensativi*

Per ogni area omogenea o per classi di aree omogenee simili, il PIF prevede interventi compensativi, obbligatori o preferibili, specificando eventualmente modalità tecniche di esecuzione, localizzazione e priorità.

7.4) *Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità*

L'argomento è già stato trattato nel paragrafo 4.4.

Il PIF individua le aree omogenee in cui si applica la fattispecie in parola, ne individua in dettaglio l'applicazione e specifica lo sconto applicato, sul costo di compensazione, che può arrivare fino al 100%, ossia all'esenzione totale dai costi di compensazione (vedi esempio n. 4 dell'appendice 3).

7.5) *Determinazione del costo degli interventi compensativi*

I PIF possono modificare i valori di «costo del suolo» al fine di renderli più aderenti alla realtà, stabilendone con precisione le modalità di determinazione.

Nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, i PIF possono incrementare il «valore del soprassuolo» qualora i rimboschimenti e gli imboschimenti necessitino di particolari accorgimenti per l'impianto o di peculiari e aggiuntive necessità di manutenzione, sempre motivate da precise e particolari condizioni ambientali locali. In questo caso, la determinazione del «costo del soprassuolo» avviene sulla base di un dettagliato computo metrico estimativo che rappresenti verosimilmente la realtà indagata.

7.6) *Verifica della compatibilità col PIF*

Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco devono essere precedute da una «relazione tecnico fore-

stale semplificata» obbligatoriamente redatta da un dottore forestale o dottore agronomo (11). In tale relazione si esprime un parere:

- sulla compatibilità della trasformazione richiesta con le previsioni e le prescrizioni del Piano di Indirizzo Forestale;
- sulla possibilità e opportunità di effettuare la trasformazione su altri boschi di minor valore che il PIF classifica come trasformabili;
- sulla compatibilità degli interventi di compensazione proposti dal richiedente con le previsioni e le prescrizioni del PIF;
- sulla congruità economica degli interventi di compensazione proposti dal richiedente.

La relazione è redatta dagli uffici dell'ente locale predisposto al rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco.

8) *Esecuzione, accertamento e manutenzione degli interventi compensativi*

8.1) *Esecuzione degli interventi compensativi e varianti*

Il soggetto che realizza gli interventi compensativi ha diritto di chiedere una o più varianti tecniche al progetto di compensazione approvato. Tali varianti, nel caso di interventi in «aree con elevato coefficiente di boscosità», non devono comportare una riduzione del «costo di compensazione». L'autorizzazione a realizzare la variante non è soggetta a silenzio assenso e deve essere preceduta da un parere redatto da un tecnico che disponga dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2.2 d).

8.2) *L'accertamento tecnico dell'avvenuta esecuzione degli interventi compensativi*

L'accertamento degli interventi compensativi è effettuato da un tecnico dell'ente che ha rilasciato l'autorizzazione alla trasformazione e che disponga dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2.2 d).

L'accertamento si riferisce ai soli aspetti tecnici e accerta la piena corrispondenza degli interventi di compensazione prescritti col progetto di compensazione approvato e con le sue eventuali varianti autorizzate. Di conseguenza, eventuali economie e/o eventuali costi aggiuntivi sostenuti sono rispettivamente a beneficio e a carico dell'esecutore degli interventi compensativi.

8.3) *Piani colturali e di manutenzione degli interventi compensativi*

Il destinatario dell'autorizzazione deve assicurare, a proprie spese, tutte le cure colturali a rimboschimenti ed imboschimenti fino all'affermazione della piantagione. La durata di tale periodo è stabilita nei PIF o, in mancanza, è pari a 7 anni.

Il piano colturale è parte integrante del «progetto di compensazione proposta» e pertanto redatto da un tecnico abilitato (vedi paragrafo 2.2 d).

Per gli obblighi di manutenzione, si fa riferimento agli aspetti tecnici previsti per la tipologia A (bosco naturale) nelle disposizioni attuative della misura h (2.8) «imboschimento delle superfici agricole» del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 approvate con d.g.r. n. 19416 del 19 novembre 2004 e successive modifiche e integrazioni.

9) *Norme transitorie e finali*

9.1) *Entrata in vigore e procedimenti in corso*

La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. I procedimenti in corso al momento di entrata in vigore della presente d.g.r. seguono, per quanto non in contrasto con la l.r. 27/2004, le procedure vigenti al momento della presentazione della domanda, stabilite con d.g.r. 7/13900/2003. Analogamente, le disposizioni apportate dai PIF non si applicano alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore del PIF stesso.

9.2) *Monitoraggio*

Entro il 31 gennaio di ogni anno ogni ente comunica alla D.G. Agricoltura se durante l'anno solare precedente:

- ha rilasciato autorizzazioni alla trasformazione del bosco;
- ha accertato la realizzazione di interventi compensativi.

In caso affermativo, invia alla D.G. Agricoltura, su supporto informatico e cartaceo, i dati di tutte le autorizzazioni, redatti secondo l'appendice 4, e di tutti gli accertamenti, redatti secondo l'appendice 5.

(11) In base alla normativa che regola le attività professionali, le competenze in materia di boschi e foreste sono di competenza esclusiva dei dottori forestali e dei dottori agronomi.

La D.G. Agricoltura predispone un adeguato supporto informatico per la raccolta dei dati del monitoraggio.

Nel monitoraggio delle autorizzazioni devono in ogni caso essere motivate dettagliatamente tutte le esenzioni totali o parziali dagli obblighi di compensazione.

I contenuti degli allegati, con valenza esclusivamente tecnica, sono aggiornabili con provvedimento del direttore generale della D.G. Agricoltura.

La regione assicura la diffusione agli enti e ai cittadini dei dati raccolti col monitoraggio.

In caso di mancato invio dei dati entro i termini indicati, la D.G. Agricoltura diffida la provincia, la comunità montana o l'ente gestore di parchi e riserve regionali ad adempiere entro un periodo congruo, non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta.

In caso di ulteriore inadempienza, la Regione si riserva il diritto di sospendere la quote di riparto nell'ambito dei contributi per le misure forestali e le misure idraulico forestali ai sensi dell'art. 24 e 25 della l.r. 7/2000 fino alla trasmissione dei dati richiesti.

9.3) Adeguamenti dei costi

Il valore del suolo è riferito ai Valori Agricoli Medi vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

Il valore del soprassuolo, già stabilito con d.g.r. 7/13900/2003, è valido fino alle domande presentate a tutto il 31 dicembre 2007; dal 1° gennaio 2008 e successivamente ogni tre anni, è aggiornato in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine il direttore generale della D.G. Agricoltura, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio e con decorrenza 15 dicembre 2007, fissa il nuovo valore che si applica dal 1° gennaio successivo.

APPENDICE n. 1 - Calcolo del rapporto di compensazione

La presente tabella si applica nelle «aree con insufficiente coefficiente di boscosità» in assenza di Piani di Indirizzo Forestale o in caso in cui il PIF non prevede la determinazione del rapporto di compensazione.

Elementi di valutazione	STIMA DEL VALORE BIOLOGICO DEL BOSCO				
	Basso	Intermedio	Alto	Molto alto	Eccezionale
Governo	Ceduo e arbusteti 1		Ceduo misto a fustaia 5		Fustaia 10
Tipi forestali della Regione Lombardia	Formazioni antropogene (robinieti puri e misti, formazioni di ciliegio tardivo) 1	Castagneti dei substrati carbonatici e dei substrati silicatici; Orno-Ostrieti; Pecceete secondarie e di sostituzione 3	Alneti di ontano bianco o verde; Formazioni particolari; Castagneti dei substrati sciolti; Aceri Frassineti e A-cero Tiglieti, Betuleti e Corileti, Querceti di roverella; Pinete di pino silvestre; Pecceete montane, altimontane e azonali; Mughete 5	Pineta di pino silvestre planiziale; Betuleto secondario del pianalto; Piceo Faggete; Faggete; Abieteti; Lariceti - Larici-cembreti; Alneti di ontano nero 8	Querceti (tranne i querceti di roverella); Quercio Carpineti e Carpineti; Cembrete 10
Posizione	Bosco di collina o montagna (classificazione ISTAT) 1		Bosco di pianura (classificazione ISTAT) 5		Bosco di pianura in complesso forestale accorpato vasto almeno 10 ha 10
Vincoli ex r.d.l. 3267/1923	Assente 0		Vincolo per scopi idrogeologici art. 7 3		Area già sottoposta a vincolo per altri scopi art. 17 5
Presenza di piani di assestamento forestale	Non compreso in P.A.F. 0		Bosco incluso in P.A.F. scaduto 3		Bosco incluso in P.A.F. in corso di validità 5
Vincolo paesistico art. 142 d.lgs. 42/2004	Assente 0				Presente 5
Aree protette	Parco locale di interesse sovracomunale 1	Parco Nazionale o Regionale 3	Zona a «parco naturale» in Parco 5	Riserva Naturale, aree sottoposte a tutela dell'Unione Europea 8	Riserva Naturale Integrale 10
Nota bene:	In caso di popolamento forestale eterogeneo, si effettui la media ponderata tra i valori indicati in tabella.				

Rapporto di compensazione	CALCOLO DEL RAPPORTO DI COMPENSAZIONE PARTENDO DAL VALORE BIOLOGICO DEL BOSCO			
	punteggio < 13	13 ≤ punteggio ≤ 20	21 ≤ punteggio ≤ 35	punteggio > 35
	1:2	1:3	1:4	1:5

Esempio a carattere meramente illustrativo: trasformazione di un'area di 3.500 m² di quercio-carpineti governato a ceduo sotto fustaia o ceduo composto, facente parte di un complesso forestale accorpato e assestato vasto 50 ha, in parco regionale, privo di vincoli di cui all'art. 142 del d.lgs. 42/2004 e di cui al r.d. 3267/1923: il rapporto di compensazione è 1:4 (valore biologico = 33)

APPENDICE n. 2 – Specie utilizzabili

Specie autoctone utilizzabili in imboscamenti, rimboschimenti e in interventi di miglioramento forestale (paragrafo 4.3 b).

Il PIF può integrare o modificare questo elenco:

- aggiungendo altre specie autoctone presenti localmente;
- stralciando specie estranee alle condizioni ecologiche locali.

Per le specie utilizzabili nelle sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica, si faccia riferimento alle specifiche deliberazioni della Giunta regionale.

Nome italiano	Nome scientifico	habitus
Abete bianco	<i>Abies alba</i> Miller	albero
Acer campestre, Oppio	<i>Acer campestre</i> L.	albero
Acer riccio	<i>Acer platanoides</i> L.	albero
Acer di monte	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	albero
Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner	albero
Ontano bianco	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	albero
Betulla verrucosa	<i>Betula pendula</i> Roth	albero
Betulla pubescente	<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	albero
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i> L.	albero
Castagno	<i>Castanea sativa</i> Miller	albero
Bagolaro	<i>Celtis australis</i> L.	albero
Faggio	<i>Fagus sylvatica</i> L.	albero
Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	albero
Orniello	<i>Fraxinus ornus</i> L.	albero
Frassino meridionale	<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.	albero
Noce comune	<i>Juglans regia</i> L.	albero
Larice europeo, L. comune	<i>Larix decidua</i> Miller	albero
Carpino nero	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	albero
Abete rosso – Peccio	<i>Picea excelsa</i> (Lam.) Link (<i>P. abies</i>)	albero
Pino Cembro	<i>Pinus cembra</i> L.	albero
Pino nero, Pino austriaco	<i>Pinus nigra</i> Arnold, <i>P. austriaca</i> Host	albero
Pino silvestre	<i>Pinus sylvestris</i> L.	albero
Pino mugo uncinato	<i>Pinus uncinata</i> Miller	albero
Platano orientale	<i>Platanus orientalis</i> L.	albero
Pioppo bianco, Gattice	<i>Populus alba</i> L.	albero
Pioppo gatterino	<i>Populus canescens</i> (Aiton) Sm.	albero
Pioppo nero	<i>Populus nigra</i> L.	albero
Pioppo tremolo	<i>Populus tremula</i> L.	albero
Ciliegio selvatico	<i>Prunus avium</i> L.	albero
Ciliegio a grappoli, Pado	<i>Prunus padus</i> L.	albero
Cerro	<i>Quercus cerris</i> L.	albero
Leccio	<i>Quercus ilex</i> L.	albero
Rovere	<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	albero
Roverella	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	albero
Farnia	<i>Quercus robur</i> L.	albero
Salice bianco	<i>Salix alba</i> L.	albero
Sorbo montano	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	albero
Sorbo degli uccellatori	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	albero
Ciavardello	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	albero
Tasso	<i>Taxus baccata</i> L.	albero
Tiglio selvatico	<i>Tilia cordata</i> Miller	albero
Tiglio argentato	<i>Tilia heterophylla</i> Vent.	albero
Tiglio nostrano	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	albero
Olmo montano	<i>Ulmus glabra</i> Hudson	albero
Olmo campestre	<i>Ulmus minor</i> Miller	albero
Ontano verde	<i>Alnus viridis</i> (Chaix) DC.	arbusto
Pero corvino	<i>Amelanchier ovalis</i> Medicus	arbusto
Crespino	<i>Berberis vulgaris</i> L.	arbusto
Corniolo	<i>Comus mas</i> L.	arbusto

Nome italiano	Nome scientifico	habitus
Sanguinella	<i>Cornus sanguinea</i> L.	arbusto
Nocciolo, Avellano	<i>Corylus avellana</i> L.	arbusto
Biancospino selvatico	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	arbusto
Fusaggine, Berretta da prete	<i>Euonymus europaeus</i> L.	arbusto
Frangola	<i>Frangula alnus</i> Miller	arbusto
Agrifoglio	<i>Ilex aquifolium</i> L.	arbusto
Ginepro comune	<i>Juniperus communis</i> L.	arbusto
Maggiociondolo alpino	<i>Laburnum alpinum</i> (Miller) Berchtold et	arbusto
Maggiociondolo	<i>Laburnum anagyroides</i> Medicus	arbusto
Ligustro	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	arbusto
Melo selvatico	<i>Malus sylvestris</i> Miller	arbusto
Pino mugo	<i>Pinus mugo</i> Turra	arbusto
Prugnolo	<i>Prunus spinosa</i> L.	arbusto
Alaterno	<i>Rhamnus alaternus</i> L.	arbusto
Ramno alpino	<i>Rhamnus alpinus</i> L.	arbusto
Spinocervino	<i>Rhamnus catharticus</i> L.	arbusto
Rosa agreste	<i>Rosa agrestis</i> Savi	arbusto
Rosa arvensis	<i>Rosa arvensis</i> Hudson	arbusto
Rosa canina	<i>Rosa canina</i> L. <i>sensu</i> Bouleng.	arbusto
Rosa gallica	<i>Rosa gallica</i> L.	arbusto
Rosa alpina	<i>Rosa pendulina</i> L.	arbusto
Rosa rossa	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	arbusto
Rosa di San Giovanni	<i>Rosa sempervirens</i> L.	arbusto
Salice stipolato	<i>Salix appendiculata</i> Vill.	arbusto
Salice dorato	<i>Salix aurita</i> L.	arbusto
Salicone	<i>Salix caprea</i> L.	arbusto
Salice grigio	<i>Salix cinerea</i> L.	arbusto
Salice cordato	<i>Salix cordata</i> Muhlenbg.	arbusto
Salice dafnoide, S. blu	<i>Salix daphnoides</i> Vill.	arbusto
Salice ripaiolo, S. lanoso	<i>Salix eleagnos</i> Scop.	arbusto
Salice fragile	<i>Salix fragilis</i> L.	arbusto
Salice odoroso	<i>Salix pentandra</i> L.	arbusto
Salice rosso	<i>Salix purpurea</i> L.	arbusto
Salice da ceste	<i>Salix triandra</i> L.	arbusto
Salice da vimini, vinco	<i>Salix viminalis</i> L.	arbusto
Sambuco nero	<i>Sambucus nigra</i> L.	arbusto
Sambuco rosso	<i>Sambucus racemosa</i> L.	arbusto
Ginestra dei carbonai	<i>Sarothamnus scoparius</i> , <i>Cytisus</i> s. (L.)	arbusto
Ginestra odorosa	<i>Spartium junceum</i> L.	arbusto
Lantana	<i>Viburnum lantana</i> L.	arbusto
Pallon di maggio	<i>Viburnum opulus</i> L.	arbusto

APPENDICE n. 3 – Esempi applicativi

Calcolati in base ai Valori agricoli medi dei terreni

pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12, serie editoriale ordinaria, del 21 marzo 2005

Tutti gli esempi citati nella presente appendice non hanno in alcun caso valore dispositivo, non sono esaustivi, hanno solo carattere illustrativo.

Esempio n. 1

Trasformazione di un bosco in zona con insufficiente coefficiente di boscosità

Ubicazione: provincia di Milano, regione agraria n. 5

Classificazione ISTAT: Comune di pianura

Rapporto di compensazione: 1:4

Superficie trasformata: 3.500 m²

Il richiedente deve procedere all'imboschimento/rimboschimento di 14.000 m², sostenendo i costi di acquisizione delle aree, di impianto, di progettazione, direzione lavori, collaudo e manutenzione successiva degli imboschimenti/rimboschimenti, qualsiasi sia la spesa necessaria.

Qualora optasse per la «monetizzazione» dell'intervento, si procede come indicato:

Costo unitario del soprassuolo: 2,1114 €/m²

Costo totale del soprassuolo: 2,1114 euro x 3.500 x 4 = 29.559,60 euro

Costo unitario del suolo: 4,48 €/m² (seminativo irriguo)

Costo totale del suolo: 4,48 € x 3.500 x 4 = 62.720,00 €

Costo di compensazione: 29.559,60 € + 62.720,00 € = 92.279,60 euro

Pertanto, se il richiedente opta per la «monetizzazione», versa all'Ente l'importo complessivo di 110.735,52 euro (pari a 92.279,60 € + 20%).

Nel caso iniziale, in cui il richiedente effettua direttamente il rimboschimento compensativo, deve versare all'ente una cauzione di 121.809,07 € (pari a 110.735,52 € + 10%).

Esempio n. 2

Trasformazione di un bosco in zona con elevato coefficiente di boscosità

Ubicazione: provincia di Sondrio, regione agraria n. 1

Classificazione ISTAT: Comune di montagna

Rapporto di compensazione: 1:1

Bosco: bosco misto

Superficie trasformata: 5.000 m²

Costo unitario del suolo: 0,34 €/m²

Costo totale del suolo: 1.700,00 €

Costo totale del soprassuolo: 10.557,00 €

Costo di compensazione: 12.257,00 €.

L'Ente imporrà al destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco di realizzare interventi compensativi, scelti fra quelli possibili, per un importo di 12.257,00 €.

Qualora optasse per la «monetizzazione» dell'intervento, il costo è pari a: 14.708,40 € (pari a € 12.257,00 € + 20%).

Nel caso in cui il richiedente effettua direttamente l'intervento compensativo, deve versare all'ente una cauzione di importo di 16.179,24 € (pari a 14.708,40 € + 10%).

Esempio n. 3

Trasformazione di un bosco in zona con elevato coefficiente di boscosità

Si riprenda l'esempio n. 2.

Il PIF prevede, per l'area omogenea in cui ricade il bosco da trasformare, un rapporto di compensazione di 1:2,5. Pertanto i costi di compensazione saranno moltiplicati per 2,5:

Costo di compensazione originario: 12.257,00 €.

Costo di compensazione da applicare nell'esempio: 30.642,50 € (12.257,00 € x 2,5).

Mutatis mutandis, si procede per la eventuale monetizzazione o per la determinazione della cauzione.

Esempio n. 4

Trasformazione di un bosco in zona con elevato coefficiente di boscosità

Si riprenda l'esempio n. 2.

Rapporto di compensazione: 1:1.

Il PIF prevede, per l'area omogenea in cui ricade il bosco da trasformare, uno sconto del 60% del costo di trasformazione.

Pertanto i costi di compensazione saranno moltiplicati per 0,4:

Costo di compensazione originario: 12.257,00 €.

Costo di compensazione da applicare nell'esempio: 4.902,80 € (12.257,00 € x 0,4).

Mutatis mutandis, si procede per la eventuale monetizzazione o per la determinazione della cauzione.

Esempio n. 5

Trasformazione temporanea di un bosco in zona con elevato coefficiente di boscosità al fine di realizzazione di un acquedotto.

Si riprenda l'esempio n. 2 (superficie interessata dai movimenti di terra: 5.000 m²).

Si ipotizzi che i lavori si concludano in 75 giorni, assimilati a 3 mesi.

Se la trasformazione fosse definitiva, il costo di compensazione sarebbe calcolato in 12.257,00 €.

Essendo temporanea, il costo è pari a: 27,58 € (12.257,00 € x 0,75% x 3 mesi).

Nulla è dovuto, essendo il costo di compensazione inferiore a 150,00 €.

APPENDICE n. 4**Monitoraggio delle autorizzazioni rilasciate**

L'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione deve fornire i seguenti dati, anche su supporto informatico predisposto dalla Regione:

- estremi (numero e data di rilascio) dell'autorizzazione alla trasformazione;
- destinatario dell'autorizzazione;
- comune in cui ricade il bosco trasformato e suo codice I-STAT;
- superficie soggetta a trasformazione;
- presenza di particolari vincoli;
- presenza di PIF vigente;
- motivazioni che hanno indotto all'applicazione di oneri di compensazioni ridotti;
- caratteristiche ecologiche, botaniche e selvicolturali del bosco trasformato;
- nuova destinazione d'uso del bosco trasformato;
- esecuzione degli interventi compensativi da parte del richiedente o monetizzazione;
- costi di compensazioni applicati;
- data di accertamento dell'entrata finanziaria (in caso di monetizzazione);
- natura degli interventi compensativi prescritti (in caso di esecuzione diretta);
- generalità del professionista che ha firmato il progetto di compensazione proposta;
- altri dati ritenuti utili dalla Regione e comunicati agli Enti entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

APPENDICE n. 5**Monitoraggio degli interventi compensativi realizzati**

L'Ente che ha effettuato l'accertamento tecnico degli interventi compensativi deve fornire i seguenti dati, anche su supporto informatico predisposto dalla Regione:

- data di accertamento tecnico;
- estremi dell'autorizzazione alla trasformazione che ha disposto gli interventi compensativi (in caso di esecuzione diretta) o grazie alla quale sono stati introitate le risorse finanziarie (in caso di monetizzazione);
- tipo di intervento compensativo realizzato;
- proprietà del terreno in cui sono stati realizzati gli interventi compensativi;
- esecutore degli interventi di compensazione;
- comune in cui sono stati eseguiti gli interventi compensativi e suo codice ISTAT;
- superficie soggetta a interventi compensativi;
- presenza di particolari vincoli;
- presenza di PIF vigente;
- caratteristiche ecologiche, botaniche e selvicolturali del rimboschimento o del bosco oggetto di interventi compensativi;
- costi sostenuti dall'esecutore e, in caso di monetizzazione, economie accertate;
- generalità del professionista che ha accertato gli interventi compensativi;
- altri dati ritenuti utili dalla Regione e comunicati agli Enti entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

(BUR2003012)

(4.3.0)

Testo coordinato della d.g.r. 1 agosto 2003 - n. 7/13899
Approvazione di «Criteri per la redazione dei piani di indirizzo forestale» - Allegato 1

ALLEGATO 1

**CRITERI TECNICO-AMMINISTRATIVI
 PER LA REDAZIONE DEI PIANI
 DI INDIRIZZO FORESTALE**

SOMMARIO**1. Generalità ed obiettivi**

- A. Obiettivi e periodo di validità del P.I.F.
- B. Rapporto tra i P.I.F. ed i piani di assestamento forestale.

2. La struttura e contenuti del piano

- A. Analisi: problematiche del settore forestale, ambientale, economico e sociale.
- B. Analisi: individuazione e descrizione delle tipologie forestali
- C. Analisi: definizione dell'attitudine potenziale dei comprensori boscati
- D. Analisi: la filiera bosco-legno
- E. Analisi: altre formazioni arboree; imboschimenti ed arboricoltura da legno.
- F. Pianificazione: definizione della funzione assegnata dei comprensori boscati
- G. Pianificazione: definizione degli indirizzi selvicolturali specifici.
- H. Pianificazione: trasformazione del bosco ed interventi compensativi
- I. Pianificazione: proposte di intervento e delle azioni specifiche a sostegno del settore forestale
- J. Analisi e pianificazione: problematiche sulla situazione fitosanitaria e sugli incendi boschivi
- K. Analisi e pianificazione: il patrimonio pastorale
- L. Analisi e pianificazione: la viabilità agro-silvo-pastorale
- M. Compilazione del piano finanziario
- N. Attuazione del piano
- O. Elaborati cartografici previsti
- P. Informatizzazione dei piani

3. Redazione dei piani e competenze professionali**4. Le procedure tecnico-amministrative ed i controlli**

- A. Generalità
- B. Domanda di contributo
- C. Disciplina dei rapporti tra l'ente committente e il Tecnico pianificatore
- D. Inizio dei lavori di campagna - Verbale delle direttive o di verifica preliminare
- E. Conduzione dei lavori
- F. Sospensione dei lavori
- G. Consegna della minuta e proroghe
- H. Presentazione degli elaborati del piano in minuta
- I. Istruttoria e sopralluogo di collaudo
- J. Presentazione delle copie definitive del piano
- K. Approvazione del piano di indirizzo forestale
- L. Sanzioni

1. Generalità ed obiettivi

L'art. 19 della l.r. 8/1976, a seguito delle modifiche ed integrazioni della l.r. 80/1989 e della l.r. 3/2003, prevede due livelli di pianificazione forestale:

- il *Piano generale di indirizzo forestale*, di seguito denominato «Piano di indirizzo forestale» (P.I.F.);
- il *Piano pluriennale di assestamento e di utilizzazione dei beni silvo-pastorali*, di seguito denominato «Piano di assestamento forestale» (P.A.F.).

Il piano di assestamento forestale (P.A.F.) è lo strumento di gestione che uno o più proprietari associati o consorziati, pubblici o privati, utilizzano per i propri boschi.

Il piano di indirizzo forestale è lo strumento utilizzato dall'ente delegato ai sensi della l.r. 11/1998 per pianificare e delineare gli obiettivi e le linee di gestione di un intero ambito territoriale (una Comunità Montana, un Parco o una Provincia), comprendente tutte le proprietà forestali, private e pubbliche.

Esistono da anni criteri regionali per la redazione, controllo e approvazione dei P.A.F. mancanti invece per i P.I.F. Anche in vista del completamento del processo di informatizzazione dei piani, è necessario stabilire linee guida per la stesura di P.I.F. che garantiscano un minimo di uniformità a livello regionale.

La Regione Lombardia ha aderito al progetto di ricerca 4.2 di Ri.Selv.Italia, predisposto dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali d'intesa con le Regioni, che prevede la realizzazione di un sistema informativo sia per i piani aziendali (P.A.F.) che per i piani sovra-aziendali (P.I.F.). Questi sistemi informativi permetteranno di elaborare, analizzare e di confrontare nel tempo e nello spazio le informazioni alfanumeriche e geografiche contenute nella banca dati.

Mentre il sistema informativo per la pianificazione aziendale è stato delineato ed è ormai in fase di sperimentazione, anche in Lombardia, quello per la pianificazione sovra-aziendale è da poco entrato nel vivo.

Nelle more della definizione del sistema informativo per i piani di indirizzo forestali e di approvazione della nuova normativa forestale regionale, si ritiene importante adottare i presenti criteri, a carattere pertanto provvisorio, volti a indirizzare ed uniformare la redazione dei P.I.F.

A. Obiettivi e periodo di validità del P.I.F.

Il P.I.F. è uno strumento di analisi e pianificazione del patrimonio silvo-pastorale di un intero territorio afferente ad un Ente delegato; più precisamente il P.I.F. comporta:

- a) l'analisi del territorio forestale ed agro-pastorale;
- b) la pianificazione del territorio forestale, esteso in montagna al sistema agro-pastorale;
- c) la definizione delle linee di indirizzo per la gestione dei popolamenti forestali, le ipotesi di intervento e le risorse necessarie e le possibili fonti finanziarie;
- d) il raccordo e coordinamento tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale;
- e) la definizione delle strategie e delle proposte di intervento per lo sviluppo del settore silvo-pastorale;
- f) la proposta di priorità di intervento nella concessione di contributi pubblici.

I piani di indirizzo forestali hanno generalmente un periodo di validità di **dieci anni**, estensibili dall'Ente delegato fino a quindici anni.

B. Rapporto tra i P.I.F. ed i piani di assestamento forestale

Come già citato, il piano di assestamento forestale è lo strumento di gestione di un «complesso forestale» (boschi o superfici silvo-pastorali) di un singolo proprietario o di più proprietari associati o consorziati: in altri termini, il piano di gestione di un'azienda forestale. Ne consegue che il P.A.F. può essere realizzato da qualsiasi proprietà boschiva, ovviamente nel rispetto dei vigenti criteri per la redazione degli stessi, e non solo per le proprietà pubbliche, per le quali è obbligatorio.

Ciò non significa che l'ente pubblico debba finanziare tutti i P.A.F. predisposti in Lombardia: anzi, stante la limitata disponibilità di risorse finanziarie, è opportuno che i piani di indirizzo forestale individuino i complessi forestali per i quali, grazie alla loro valenza economica od ambientale, risulta particolarmente importante (quindi, prioritario) una gestione attraverso piani di assestamento forestale.

Due sono i **Piani di assestamento forestale** che possono essere previsti dal P.I.F.:

- i *Piani di assestamento forestale* ordinari, da attuarsi secondo

le prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti, che devono approfondire la gestione dei «complessi forestali» a prevalente funzione produttiva o per complessi di particolare rilevanza ambientale o paesaggistica;

- i *Piani di assestamento forestale* semplificati, consistenti in strumenti di analisi e, soprattutto, di gestione selvicolturale più economici, agili, relativi alle problematiche legate ai boschi che svolgono in prevalenza altre funzioni.

Il P.A.F. ordinario deve essere previsto per «complessi forestali» con funzione produttiva, in cui si prevedono utilizzazioni boschive di valore tale da poter giustificare il costo di elaborazione del piano medesimo. In ogni caso, non pare opportuno ricorrere ad esso in caso di superficie inferiore a 150 ha, per la fustaia, ed a 300 ha per il bosco ceduo.

Negli altri casi è opportuno proporre la stesura di un P.A.F. semplificato: ad esempio per la gestione di boschi che svolgono importanti funzioni non produttive, ad esempio complessi boschivi isolati in pianura o importanti popolamenti da seme oppure boschi protettivi, oppure ai boschi produttivi di modeste dimensioni. Questo piano prevede specifici studi settoriali riguardanti la ricostituzione boschiva, la valorizzazione naturalistica, l'analisi degli aspetti di varietà ecologica e di diversità ambientale, la tutela e conservazione degli ambiti a rilevanza storico-culturale o faunistica od altro ancora. I rilievi dendrometrici, il calcolo o la stima delle provvigioni e delle riprese sono effettuati con criteri speditivi.

È soprattutto opportuno che il P.I.F. individui i complessi boscati da sottoporre a piani di assestamento forestale ordinari e semplificati, da attuare nel comprensorio siano ripartiti in 3 differenti *classi di priorità* (alta, media, bassa), al fine di permettere, qualora le risorse pubbliche per il finanziamento dei piani siano scarse, di dare una precisa indicazione su quali siano i piani sui quali investire prioritariamente. Si tenga peraltro presente che, per decidere quali piani finanziare prioritariamente, potranno essere considerate altre variabili, *in primis* (in caso di revisione) in che misura il P.A.F. è stato attuato.

In ogni caso, in fase di redazione dei P.I.F. si terrà conto, recependoli, degli obiettivi e dei programmi operativi contenuti nei P.A.F. preesistenti.

2. La struttura e contenuti del piano

Il piano di indirizzo forestale deve riportare informazioni utili ad una migliore comprensione del territorio pianificato.

Di seguito si riporta una serie di contenuti di dettaglio che i P.I.F. devono contenere.

A. *Analisi: problematiche del settore forestale, ambientale, economico e sociale*

Deve essere realizzata una panoramica generale sui diversi aspetti socio-ambientali e sulle criticità del comprensorio preso in esame. In particolare, vanno inquadrati tutta una serie di dati di ordine generale inerenti alle proprietà, in merito ai quali di seguito si forniscono alcune indicazioni:

- A1. *Inquadramento geografico-paesistico* (ubicazione, delimitazione, posizione geografica e topografica, morfologia del territorio e idrografia);
- A2. *Inquadramento amministrativo ed istituzionale*;
- A3. *Inquadramento socio-economico* (dati sulla dinamica della popolazione, caratteristiche della filiera bosco legno, attività economiche di importanza per l'assetto territoriale);
- A4. *Inquadramento ecologico-naturalistico* (caratteristiche ambientali, climatiche, pedologiche, floristiche e faunistiche)
- A5. *Analisi territoriale* (indicazione delle diverse proprietà coinvolte nel piano, localizzazione delle zone gravate da usi civici, individuazione dei vincoli, delle aree ricadenti entro ambiti protetti e soggette a particolari regimi di tutela e delle aree degradate, analisi degli aspetti faunistico-venatori, studio della pianificazione territoriale esistente, ecc.);
- A6. *Inquadramento a grande scala delle superfici forestali e, più in generale, delle formazioni entro cui il piano di indirizzo forestale acquista la sua valenza per gli orientamenti e le proposte di intervento.*

B. *Analisi: individuazione e descrizione delle tipologie forestali*

Si premette che l'ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (di seguito E.R.S.A.F.), su incarico della D.G. Agricoltura, sta lavorando alla redazione della carta forestale regionale, basata sulle tipologie forestali. Pertanto, i tecnici pianifica-

tori dovranno attenersi ed adeguarsi, nell'elaborare la carta delle tipologie forestali, alle norme tecniche di redazione, ai livelli di dettaglio e tolleranza, alla scala e alle modalità operative previste per la carta forestale regionale.

A tale proposito, si informa che la carta forestale regionale verrà redatta attraverso la definizione di modelli interpretativi basati sulla morfologia del terreno e sulle caratteristiche d'uso del suolo per una quindicina di aree pilota da adattare ed estendere all'intero territorio regionale e supportata da controlli e sopralluoghi nelle zone dubbie.

Ciò porterà ad ottenere una carta alla scala 1:10.000, con circa 90 voci di legenda, ottenute eliminando solo le «varianti» dei tipi forestali.

Ciò premesso, per ogni tipologia forestale identificata sul territorio e cartografata devono essere fornite delle informazioni di carattere generale, in ordine alle principali caratteristiche flogistiche-ecologico-selvicolturali, con particolare riferimento alla distribuzione e diffusione sul territorio, alla superficie occupata, alla composizione specifica, alla forma di governo prevalente, agli aspetti strutturali, alle dinamiche evolutive e alle criticità emerse in ambiti specifici.

Devono poi essere condotte, nelle formazioni più rappresentative di ciascuna tipologia e soprattutto nei comparti a prevalente destinazione produttiva, le indagini dendro-auxometriche, che possono essere effettuate tramite rilevamenti su aree di saggio o prove di numerazione con relascopio. È discrezione del tecnico pianificatore incaricato di stabilire il numero di campionamenti da eseguire, al fine di garantire una discreta sicurezza statistica, e la superficie di ogni area di saggio (indicativamente 400-500 mq): in ogni caso i campioni devono essere, all'interno della tipologia, di tipo oggettivo secondo disegni distributivi casuali o sistemati.

Dai dati raccolti, opportunamente mediati, devono risultare, per ogni tipologia, almeno delle stime sintetiche sulla massa e gli accrescimenti.

C. *Analisi: definizione dell'attitudine potenziale dei comprensori boscati*

Si considera:

- «attitudine potenziale» la predisposizione di un bosco ad erogare particolari beni o servizi;
- «funzione assegnata» la destinazione alla quale il bosco viene prevalentemente rivolto.

Indicativamente, l'attitudine potenziale sarà individuata tra le seguenti possibilità, con un criterio di prevalenza:

- boschi produttivi (specificando se legname, seme, prodotti del sottobosco o altro);
- boschi protettivi;
- boschi produttivi-protettivi;
- boschi naturalistici (indicare la presenza di boschi classificati o inclusi nei sic e nelle zps, riserve naturali, ecc.);
- boschi faunistici;
- boschi paesaggistici;
- boschi didattici e turistico-ricreativi.

D. *Analisi: la filiera bosco-legno*

Il tecnico pianificatore dovrà riportare:

- lo stato di fatto (presenza di imprese boschive e agricole, consorzi forestali e altre associazioni di proprietari boschivi, imprese di trasformazione del legno, centrali termiche a biomassa, volume di legname lavorato, addetti, ecc.);
- le dinamiche economiche (il tipo di mercato di legname, ad esempio se da ardere o da lavoro, e gli approvvigionamenti, ecc.);
- le problematiche;
- le possibili prospettive di sviluppo relative alla filiera bosco-legno del territorio preso in esame.

Si consideri che la filiera bosco-legno è costituita dall'insieme delle attività imprenditoriale, anche in forma associata o cooperativa, legato:

- a) alle attività selvicolturali;
- b) all'esercizio dell'arboricoltura da legno;
- c) alle opere di difesa idrogeologica e di ingegneria naturalistica nei comprensori boscati;
- d) alle attività di trasporto, lavorazione, trasformazione e commercio del legname;
- e) alla fornitura di servizi, assistenza tecnica, certificazione forestale;

- f) alle attività di raccolta, trasporto, lavorazione e commercio dei prodotti secondari del bosco;
- g) al monitoraggio del patrimonio forestale;
- h) ai servizi di ecoturismo e di didattica ambientale in comprensori boscati;
- i) alla valorizzazione faunistica;
- j) alla valorizzazione paesaggistica;
- k) alla difesa dei cambiamenti climatici;
- l) alla formazione e gestione di nuove aree boscate.

E. Analisi: altre formazioni arboree; imboschimenti ed arboricoltura da legno

Devono essere riportati in cartografia e descritti, qualitativamente e quantitativamente, i popolamenti arborei non ricadenti nella classificazione regionale di bosco, ai quali vengono comunemente riconosciute funzioni produttive, paesaggistiche, ecologiche, ricreative, ecc. (gli impianti di arboricoltura da legno, le siepi, i filari alberati, le fasce e le macchie arboree, il «fuori foresta»).

Devono essere riportati in cartografia gli eventuali vincoli esistenti, anche sul patrimonio forestale, in base a specifiche leggi (es. art. 5 e art. 139 del d.lgs. 490/1999, artt. 1 e 17 del r.d.l. 3267/1923).

Tale studio è finalizzato al riconoscimento dell'esistenza di determinate realtà, di sistemi verdi interconnessi con il territorio e costituenti reti ecologiche, aventi funzione di dinamicità e stabilità ecologica e di composizione del paesaggio.

Maggiori dettagli relativi agli aspetti di biodiversità del territorio e del paesaggio, di varietà ecosistemica e di stabilità ecologica, nonché relativi alle dinamiche relazionali e funzionali assunte dai sistemi verdi vanno approfonditi in sede di redazione di studi specifici.

F. Pianificazione: definizione della funzione assegnata ai comprensori boscati

In base all'attitudine funzionale e alle analisi territoriali svolte, il P.I.F. individua la funzione prevalente. A tal fine, si tenga conto anche delle indicazioni contenute del paragrafo 3.2 dei «Criteri per la compilazione dei piani di assestamento».

Per ogni funzione individuata il tecnico deve riportare il metodo di valutazione utilizzato e i parametri considerati per l'attribuzione del valore al bosco.

Il P.I.F. verrà così a suddividere le superfici forestali oggetto del piano in «macro-particelle», ognuna delle quali deve essere omogenea almeno per funzione e per categoria forestale. Le caratteristiche e le problematiche relative alle singole «macro-particella» devono essere descritte in *specifiche schede descrittive*.

G. Pianificazione: definizione degli indirizzi selvicolturali specifici

Si premette che si intende per:

- *attività selvicolturali*: tutti gli interventi, diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, come i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, i rinfoltimenti, la difesa fitosanitaria e gli interventi di prevenzione dagli incendi, le cure colturali, le opere di sistemazione idraulico forestale realizzate preferibilmente attraverso tecniche di ingegneria naturalistica, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale interdotta al transito ordinario e delle opere di sistemazione idraulico forestale, nonché i rimboschimenti, gli imboschimenti e la creazione di nuovi paesaggi forestali;
- *indirizzi selvicolturali*: le linee guida, le modalità tecniche generali ed i limiti di esecuzione delle attività selvicolturali.

Gli indirizzi selvicolturali dovranno essere descritti con precisione e differenziati per ogni «macro-particella» individuata, adattando al contesto le norme e le linee guida regionali.

L'impostazione selvicolturale in ambito regionale richiede in ogni caso una definizione dei tipi e delle modalità di intervento ispirati ai principi della gestione forestale sostenibile e della selvicoltura su base naturalistica e per tale motivo nell'attività selvicolturale devono essere privilegiati gli interventi che mantengono o incrementano la biodiversità, la stabilità dei popolamenti, la funzione ecologica e paesaggistica della foresta.

Gli indirizzi selvicolturali proposti si possono concretizzare in modifiche ed integrazioni alle Prescrizioni di Massima Forestale per il territorio oggetto del Piano. Saranno riportate pertanto sia l'elenco dettagliato di tutte le eventuali modifiche ed integrazioni al r.r. 1/1993, sia il testo coordinato delle P.M.P.F. risultante a seguito delle modifiche.

Conformemente alle linee guida di politica forestale della Regione Lombardia, nelle aree montane e collinari, ove la superficie boscata è diffusa e svolge molteplici funzioni, deve essere incentivata l'opera di conservazione, manutenzione, miglioramento e presidio delle aree agro-silvo-pastorali esistenti. Nelle aree di pianura deve essere promossa la creazione di nuove aree boscate urbane, periurbane e di corridoi vegetazionali tra di esse, al fine di costituire delle «reti ecologiche» di collegamento fra gli ecosistemi (vedi paragrafi successivi).

In applicazione dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. 227/2001, gli indirizzi selvicolturali favoriscono e individuano il rilascio in foresta di alberi o lembi boschivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito.

H. Pianificazione: trasformazione del bosco ed interventi compensativi

I P.I.F. individuano le aree boschive che è possibile trasformare e le misure compensative da attuare, in conformità all'art. 4 del d.lgs. 227/2001 e dell'art. 4 della l.r. 27/2004. Tale individuazione deve avvenire in base ai criteri approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 8, della l.r. 27/2004 (1).

I. Pianificazione: proposte di intervento e delle azioni specifiche a sostegno del settore forestale

Alla luce delle analisi effettuate, il tecnico pianificatore individua e raggruppa tutte le attività selvicolturali secondo il grado di urgenza (vedi criteri P.A.F.), in relazione al quale dare la priorità nell'erogazione di contributi pubblici per realizzare gli interventi proposti.

Il P.I.F. deve pertanto individuare:

- a) nel territorio boscato, le attività selvicolturali più significative da considerare nelle «macro-particelle», ad esempio la possibilità di effettuare conversioni, diradamenti, potature ed altre cure colturali, interventi di prevenzione e lotta contro gli incendi e le fito-patologie e fito-parassitologie ecc.;
- b) nel territorio non boscato, saranno individuate le superfici agricole e gli incolti per le quali risulta opportuno procedere all'imboschimento o alla messa a dimora di impianti di arboricoltura da legno, differenziando in questo caso tra l'arboricoltura da legno a turno medio-lungo, arboricoltura da legno a rapido accrescimento ed impianti per biomassa con ceduzione a turno breve. In ogni caso, le superfici devono essere individuate tenendo conto dell'attitudine dei terreni, delle condizioni ecologiche, dei limiti all'esercizio dell'arboricoltura per cause ambientali, dei coni di visuale e delle esigenze paesaggistiche, della necessità di ampliare i boschi di pianura esistenti e di collegare questi ultimi tra di loro, dell'opportunità di creare barriere verdi lungo le principali vie di trasporto e attorno le principali aree edificate e di realizzare fasce tampone lungo i corsi e gli specchi d'acqua e, non ultimo, del contesto socio economico in un'ottica di filiera bosco-legno.

Precisamente, il P.I.F. deve raggruppare le possibili attività selvicolturali, le attività di imboschimento e di arboricoltura da legno in:

- quattro classi di *importanza* (indispensabile, utile, indifferente, non opportuno);
- quattro classi di *urgenza* (entro 2 anni, entro 5 anni, entro la fine di validità del piano, differibile al successivo periodo di validità del piano).

Tutto ciò permette quindi di rendere più agevole l'individuazione delle aree e delle attività selvicolturali che si ritiene utile incentivare e supportare (che conseguentemente potranno godere di priorità nell'erogazione di finanziamenti pubblici) e di quelle che si ritiene opportuno evitare, o perché potrebbero essere dannose o troppo costose o semplicemente poco adatte e opportune in quel determinato contesto territoriale.

J. Analisi e pianificazione: problematiche sulla situazione fitosanitaria e sugli incendi boschivi

Il tecnico pianificatore dovrà rilevare le principali problematiche fitosanitarie (patologie ed attacchi parassitari) registrati nei popolamenti forestali e negli impianti di arboricoltura da legno nel recente passato, nonché evidenziare le più probabili problematiche fitosanitarie che potrebbero presentarsi nel corso della validità del piano, suggerendone metodi di prevenzione e di lotta, diretta e indiretta.

Per quanto riguarda le problematiche legate agli incendi boschivi, il P.I.F. dovrà prendere atto del «piano regionale per la

(1) Il paragrafo 2 H è stato sostituito con d.g.r. n. 8/675/2005.

programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi» di cui all'articolo 3 della l. n. 353/2001 «Legge-quadro in materia di incendi boschivi», in particolare:

- adattando le previsioni in virtù della scala di maggior dettaglio del P.I.F. rispetto al piano regionale contro gli incendi boschivi;
- prevedendo o mettendo in atto in particolare le misure di prevenzione sul territorio, descritte nel piano regionale e comunque in conformità con quanto previsto al paragrafo 2 delle linee guida relative ai «piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi», approvate con d.m. 20 dicembre 2001, in particolare le opportune operazioni selvicolturali;
- dettando modalità attuative per il rispetto dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della l. 353/2000 o contenute dal piano regionale sopra menzionato.

K. Analisi e pianificazione: il patrimonio pastorale

Il P.I.F. deve realizzare una panoramica generale, anche sulla base delle informazioni e dei dati contenuti nel sistema informativo degli alpeggi della Regione, di cui le comunità montane dispongono della banca dati relativa al territorio di loro competenza, volta ad acquisire le principali conoscenze degli alpeggi e, più in generale, dei terreni pascolivi e di quelli destinati all'attività agro-zootecnica.

Per quanto riguarda la fase di analisi, dovranno essere messe in risalto le problematiche, i punti di forza e le possibilità di sviluppo del settore pascolivo, nonché i prati e pascoli che rivestono particolare importanza per il paesaggio, il turismo e la fauna selvatica.

Per quanto riguarda la fase di pianificazione, saranno indicate le aree da preservare e/o recuperare a prato e/o pascolo e le modalità per la loro gestione, miglioramento e/o recupero.

Gli interventi proposti saranno articolati in:

- quattro classi di *importanza* (indispensabile, utile, indifferente, non opportuno);
- quattro classi di *urgenza* (entro 2 anni, entro 5 anni, entro la fine di validità del piano, differibile al successivo periodo di validità del piano).

L. Analisi e pianificazione: la viabilità agro-silvo-pastorale

Lo studio e le proposte sulla viabilità agro-silvo-pastorale dovrà avvenire sulla base delle indicazioni contenute nella bozza della «Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale» realizzata dalla D.G. Agricoltura, in corso di approvazione da parte della Giunta regionale. L'approccio deve articolarsi nelle seguenti fasi:

- analisi*: censimento della viabilità esistente e sua classificazione in classi di transitabilità attuali e potenziali: da tale censimento deve risultare anche la densità ed il grado di accessibilità delle aree boscate (vedi criteri P.A.F.), la valutazione dell'importanza strategica dei tracciati nell'ambito del comprensorio, in relazione alle funzioni che le strade sono chiamate a svolgere;
- obiettivi*: definizione della densità ottimale e della sua distribuzione sul territorio, della rete viaria da perseguire sulla base delle caratteristiche geomorfologiche del territorio, delle funzioni prevalenti dei soprassuoli forestali e delle attività socio-economiche;
- pianificazione*: redazione di un programma di interventi contenente le necessità di manutenzioni ordinarie e straordinarie e le nuove realizzazioni, articolati, come per le attività selvicolturali e per quelle pascolive, in quattro diverse classi di importanza ed urgenza al fine di proporre le priorità di intervento.

M. Compilazione del piano finanziario

Il piano finanziario deve quantificare, anche tramite un quadro economico riassuntivo, gli investimenti necessari allo sviluppo delle azioni possibili, indicando se le spese preventivate potranno essere sostenute attraverso contributi pubblici.

Tutti gli interventi previsti devono poi essere riassunti in specifiche tabelle, contenenti una succinta descrizione, l'area interessata, il soggetto che deve effettuare l'intervento, il costo, la classe di urgenza e quella di importanza, le eventuali modalità di esecuzione.

Tale piano potrà poi prevedere ulteriori documenti in relazione alle specifiche esigenze del territorio pianificato e dell'Ente Delegato.

N. Attuazione del piano

Il piano deve anche contenere alcune indicazioni, anche se di massima, sulla sua attuabilità.

In tal senso si rende necessario che, oltre alle proposte di intervento, vengano indicati i soggetti (imprese boschive, consorzi forestali, imprese agricole, ecc.) presenti sul territorio pianificato, che possono essere coinvolti nella realizzazione degli interventi, e le relative modalità operative.

La presenza di eventuali criticità deve essere evidenziata unitamente ad alcune indicazioni su come affrontarle.

O. Elaborati cartografici previsti

- **Carta della copertura del suolo: boschi, prati, pascoli ecc.** (in scala 1:10.000)
 - **Carta delle tipologie forestali** (in scala 1:10.000)
 - **Carta delle attitudini funzionali prevalenti** (in scala 1:10.000)
 - **Carta del rischio degli incendi boschivi** (in scala 1:10.000)
 - **Carta degli interventi possibili a sostegno del settore forestale** (in scala 1:10.000)
 - **Carta della viabilità di servizio forestale** (in scala 1:10.000)
- In base alle situazioni specifiche:
- **Carta della copertura forestale e dei sistemi verdi** (in scala 1:10.000)
 - **Carta degli imboschimenti e dell'arboricoltura da legno** (in scala 1:10.000)
 - **Carta del dissesto potenziale e reale** (in scala 1:10.000)
 - **Carta dei vincoli** (in scala 1:10.000)
 - **Carta dei terreni pascolivi** (in scala 1:10.000)

P. Informatizzazione dei piani

Come già comunicato in data 15 marzo 2002 con nota Prot. M1. 2002.0008384, al fine di permettere la trasposizione dei dati dei Piani nel sistema informativo del Polo territoriale, è indispensabile fornire una copia di tutti i Piani anche su **supporto informatico** (CD-ROM). Le caratteristiche informatiche del materiale fornito devono essere le seguenti:

- **Testi** - i file contenenti testi, preferibilmente in formato Word per Windows con estensione: **.doc**, **.rtf**, **.txt**, oppure file in formato Word per Mcintosh **.mcw**
- **Tabelle e dati** - i file contenenti tabelle e dati in formato Excel o Access for Windows con estensione: **.xls**, **.mdb**, **.dbf**.

Per il sistema Mcintosh file con estensione **.csv** e per il programma Quattro Pro per MS-DOS **.wq1**

- **Dati geografici e tavole** - per chi fosse in possesso del programma GIS - Arcview 3.x, consegna gli shapefile per le features geometriche ed eventualmente, qualora esistessero, i files in formato **.eps** per i layout grafici.

In alternativa, per chi fosse in possesso di AUTOCAD, file con estensione **.dxf**.

3. Redazione dei piani e competenze professionali

I P.I.F. sono redatti dagli Enti delegati in materia di pianificazione forestale.

I Piani di Indirizzo Forestale devono essere redatti:

- per l'intera superficie agro-silvo-pastorale del territorio dell'Ente Delegato, salvo casi specifici autorizzati dalla Direzione Generale Agricoltura.

Di seguito verrà indicato con il termine di:

- **Ente committente/beneficiario** l'ente che riceve il finanziamento per la redazione del piano ossia Comunità Montane, Enti Parco e Province;
- **varie fasi di elaborazione del piano e il collaudo finale del piano;**
- **Tecnico pianificatore** il professionista che redige il piano;
- **Tecnico collaudatore** il tecnico dell'ente incaricato dei controlli che indirizza, controlla e collauda il piano.

Il tecnico pianificatore e il tecnico collaudatore devono essere obbligatoriamente Dottori Forestali o Dottori Agronomi, con significative e comprovate (risultanti dal loro *curriculum vitae*) esperienze nel campo della selvicoltura e dell'assessamento forestale e regolarmente iscritti all'Albo professionale. Possono essere liberi professionisti o tecnici dipendenti di Enti Pubblici.

4. Le procedure tecnico-amministrative ed i controlli

A. Generalità

Il presente paragrafo fornisce linee guida relativamente alle

procedure tecnico-amministrative per la redazione, l'istruttoria e l'approvazione dei piani di indirizzo forestali.

Per quanto riguarda le modalità e le procedure per l'ottenimento di finanziamenti, si rimanda alle specifiche disposizioni attuative emanate dalla Regione o dagli altri Enti competenti. Si forniscono altresì alcune indicazioni sulla documentazione da allegare alle domande di finanziamento con fondi regionali.

B. Domanda di contributo

Per le procedure amministrative relative ai termini di presentazione delle domande di finanziamento e ai criteri utilizzati per l'assegnazione dei contributi si segue quanto previsto dalla normativa vigente e dalle specifiche disposizioni attuative.

Per i piani finanziati dalla Regione, alla domanda di finanziamento va allegata la seguente documentazione:

- a) relazione di accompagnamento redatta dal futuro tecnico pianificatore o da un professionista con analoghe competenze professionali;
- b) preventivo di spesa, anch'esso redatto dal tecnico di cui al punto a).

La relazione di accompagnamento illustra sinteticamente sui principi e le finalità che supportano la redazione di un P.I.F., sui principi fondativi delle scelte metodologiche, nonché ad illustrare i criteri tecnici che verranno seguiti per la sua redazione.

In particolare, tale relazione deve riportare una parte iniziale di inquadramento e analisi generale nella quale dovranno essere presenti le seguenti informazioni:

- indicazioni delle superfici e, in particolare, delle superfici forestali e delle formazioni entro cui il piano di indirizzo forestale acquista la sua valenza;
- indicazione del tipo di proprietà interessate dalla pianificazione, segnalazione delle aree ricadenti entro ambiti protetti e soggette a particolari regimi di tutela (aree ricadenti entro Parchi, Riserve naturali, siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale, ecc.);
- indicazione dei riferimenti di indirizzo e orientamento a cui il P.I.F. si orienta (es. indicazioni contenute nel P.T.C.P.);
- indicazione relative alle varie forme di pianificazione esistente (presenza di proprietà interessate da piani di assestamento vigenti, ecc.);
- breve inquadramento ecologico-funzionale delle risorse con indicazione delle tendenze evolutive/pressioni in atto.

Deve quindi essere presente una parte nella quale verranno date delle indicazioni, se pur ancora di larga massima, sullo sviluppo dei contenuti con particolare riguardo alle linee di indirizzo selvicolturale e agli orientamenti del piano.

Il preventivo di spesa dovrà essere compilato da un tecnico, tenendo conto delle indicazioni contenute nei «Criteri ed orientamenti per la formazione del preventivo di spesa» di seguito allegato.

C. Disciplina dei rapporti tra l'Ente committente e il Tecnico pianificatore

L'Ente committente (Comunità Montana, Provincia ed Ente gestore parco regionale) dovrà conferire l'incarico seguendo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di prestazione di servizi, ed i rapporti con il Tecnico pianificatore dovranno essere formalizzati, mediante la stipula del disciplinare di incarico (contratto), al fine sia di assicurare il puntuale adempimento degli impegni professionali assunti, sia di costituire una garanzia di corretta azione amministrativa in relazione agli interessi pubblici perseguiti.

D. Inizio dei lavori di campagna - Verbale delle direttive o di verifica preliminare

La Provincia e la Comunità Montana, cui compete l'approvazione dei piani di indirizzo forestale, d'intesa con il parco regionale, per i piani da questi commissionati, effettua la verifica preliminare impartendo le opportune direttive per la redazione del piano, come di seguito precisato.

Entro **20 giorni** dall'inizio dei lavori di campagna, il Tecnico pianificatore richiederà il sopralluogo per la stesura del verbale delle direttive all'ente committente e all'ente preposto all'approvazione del piano.

La richiesta deve essere accompagnata da una relazione, contenente in forma sintetica i criteri che il Tecnico intende adottare per sviluppare la pianificazione in esame, nonché l'articolazione e la struttura che intende dare al piano e la presenza di eventuali criticità.

Su tale richiesta dovranno essere indicati: estremi della Delibe-

razione esecutiva dell'ente committente di conferimento dell'incarico di redazione del piano, estremi della deliberazione esecutiva dell'ente che ha concesso il contributo, data di inizio dei lavori.

L'incontro dovrà essere effettuato, entro **15 giorni** dal ricevimento della richiesta, con l'intervento:

- del Tecnico pianificatore;
- di un rappresentante dell'Ente committente;
- da un rappresentante dell'Ente che approva il piano (se non dovesse coincidere con l'ente committente).

In detta sede si provvederà a redigere l'apposito verbale delle direttive, che costituisce il piano di lavoro concordato fra i diversi soggetti coinvolti nella sua stesura che verrà a costituire il quadro di riferimento, sia di ordine contenutistico sia metodologico, per lo sviluppo della redazione del Piano di Indirizzo Forestale.

Le direttive, che dovranno essere conformi ai presenti criteri e dovranno anche fornire indicazioni per il superamento delle eventuali criticità segnalate dal Tecnico pianificatore e sulle modalità di conduzione dei lavori, i riferimenti di indirizzo, la documentazione e le fonti informative a disposizione, le problematiche/criticità già rilevabili nonché i prodotti e gli elaborati intermedi e finali.

Le indicazioni contenute nel verbale delle direttive non potranno in alcun caso modificare quanto indicato dal disciplinare di incarico, ma dovranno o potranno unicamente approfondire, specificare o integrare quanto già in esso contenuto.

Nel verbale delle direttive potrà essere prevista una tempistica integrativa alle previsioni di sviluppo temporale definite dal disciplinare di incarico qualora sia richiesta al tecnico la consegna di elaborati o studi intermedi inerenti lo stato di avanzamento dei lavori, mentre non potranno essere previsti approfondimenti che comportino un aumento del preventivo di spesa, salvo che queste si siano rese necessarie/utili e che vengano espressamente autorizzate dall'ente committente e dall'Ente che approva il piano.

Dovranno essere fissate nelle disposizioni particolari gli elementi sostanziali che dovranno informare l'elaborato:

- indicazione della durata del piano;
- modalità di conduzione delle indagini e dei rilievi: le indagini devono essere condotte nei comparti a prevalente destinazione produttiva di ogni tipologia individuata sul territorio e altrimenti nelle sue formazioni più rappresentative;
- indicazione delle funzioni attribuibili ai comprensori boscati del territorio oggetto del piano;
- produzione di rilievi, studi e/o di cartografie particolari.

Il verbale delle direttive potrebbe inoltre indicare i tempi e le modalità per eventuali controlli e verifiche in corso di redazione del piano e in fase di collaudo (criteri ed entità dei controlli, soglia di errore percentuale che verrà tollerata e sulle procedure da seguire nel caso questa venga superata).

Le direttive ivi riportate avranno carattere vincolante per il Tecnico pianificatore.

Il verbale delle direttive dovrà essere sottoscritto dai presenti all'incontro.

E. Conduzione dei lavori

Durante l'esecuzione dei lavori di campagna, i funzionari dell'Ente committente e dell'ente che approva il piano possono effettuare verifiche e fornire indicazioni, ad integrazione delle direttive impartite inizialmente, da attuarsi in corso d'opera.

Anche in questo caso, le eventuali integrazioni non dovranno comportare aumenti del preventivo di spesa finanziato salvo che queste non siano determinate da effettiva necessità e siano preventivamente autorizzate dall'ente committente.

F. Sospensione dei lavori

L'eventuale sopravvenire di cause di forza maggiore, tali da rendere necessaria la sospensione dei lavori, dovrà essere tempestivamente comunicato dal Tecnico pianificatore all'ente committente, e per conoscenza all'Ente che approva il piano, che provvederà a valutare la fondatezza della richiesta ed eventualmente a concedere il rinvio della ultimazione dei lavori e della consegna della minuta del piano.

G. Consegna della minuta e proroghe

La consegna della minuta dei piani finanziati dalla Regione deve avvenire entro **12 mesi** dalla sottoscrizione del verbale delle direttive da parte del Tecnico pianificatore.

Le date di fine lavori di campagna e di presentazione della

minuta del piano stabilite dal provvedimento di finanziamento dovranno essere recepite nel disciplinare di incarico e rispettate dal tecnico pianificatore.

Qualora per validi motivi il tecnico non potesse ultimare i lavori o consegnare la minuta entro la data stabilita dal provvedimento di finanziamento, dovrà darne comunicazione all'ente committente che esaminate le motivazioni può concedere una sola proroga per una durata massima di **6 mesi**.

H. Presentazione degli elaborati del piano in minuta

Gli elaborati del piano in minuta, comprendenti relazione tecnica, regolamento di applicazione, modulistica allegata e cartografia, andranno presentati all'ente committente.

Prima del collaudo e dell'approvazione la minuta del piano deve essere pubblicata per **20 giorni** presso la sede dell'ente committente, previa comunicazione a tutti i comuni interessati, al fine di raccogliere eventuali osservazioni.

Le osservazioni presentate, opportunamente valutate, potranno essere recepite in sede di stesura definitiva del piano.

I. Istruttoria e sopralluogo di collaudo

L'ente che approva il piano, entro **90 giorni** dalla consegna della minuta del piano, effettuerà le operazioni di controllo, consistenti nel verificare la conformità dell'elaborato alle presenti disposizioni, alla relazione preliminare e al verbale delle direttive.

Le operazioni di controllo devono prevedere anche uno o più sopralluoghi *in loco*, eventualmente anche alla presenza del tecnico pianificatore e di un incaricato dell'ente committente.

In sede di collaudo verranno discusse le eventuali osservazioni formulate dai funzionari incaricati del controllo e le eventuali osservazioni raccolte dall'ente committente durante la pubblicazione della minuta. Verranno inoltre discusse le risultanze dei controlli e degli accertamenti.

La scelta delle aree e l'entità dei controlli sarà a cura dei rappresentanti dell'ente committente e dell'ente che approva il piano, in considerazione di quanto previsto dal verbale di verifica preliminare.

Controlli e accertamenti in campo devono essere inerenti a:

- risultanze delle indagini dendro-auxometriche: si deve effettuare una verifica a campione, tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal verbale delle direttive;
- tipologie forestali individuate e cartografate sul territorio: si deve effettuare un controllo a campione volto a verificare la rispondenza di attribuzione tipologica fatta dal professionista;
- funzione assegnata ai comprensori boscati: si deve effettuare un controllo a campione volto a verificare la rispondenza della funzione assegnata ai comprensori boscati dal professionista;
- indirizzi selvicolturali e proposte di intervento: si deve effettuare un controllo inerente i criteri di gestione e le linee di indirizzo selvicolturale proposte dal tecnico, esso consiste in una verifica sulla opportunità/convenienza dell'intervento proposto;
- altre formazioni: si deve effettuare un controllo delle superfici agricole e degli incolti per i quali il tecnico ha previsto la possibilità di procedere all'imboschimento o alla messa a dimora di impianti di arboricoltura da legno;
- trasformazione del bosco ed interventi compensativi: si deve effettuare un controllo delle superfici boscate che secondo il tecnico possono essere trasformate, delle aree in cui effettuare la compensazione e delle modalità e criteri tecnici di compensazione proposti.

A seguito di detto sopralluogo l'Ente committente trasmetterà al tecnico pianificatore gli elaborati del piano, unitamente alle eventuali prescrizioni per le opportune rettifiche od integrazioni, che dovranno essere recepite nella versione definitiva del piano.

J. Presentazione delle copie definitive del piano

Al Tecnico pianificatore verranno concessi dai 60 ai 90 giorni per la presentazione in forma definitiva delle copie del piano, su supporto cartaceo ed informatico secondo gli standard precedentemente, indicati in numero stabilito dall'ente committente, tenendo conto che 1 copia deve essere trasmessa al Corpo Forestale dello Stato, 1 alla provincia ed 1 copia alla Regione.

K. Approvazione del piano di indirizzo forestale

I piani sono approvati dalle Comunità Montane per il territorio di loro competenza e dalle Province per il restante territorio. I

piani di indirizzo forestale predisposti ed adottati dagli Enti gestori dei parchi regionali sono approvati dalle Comunità Montane o dalle Province sul cui territorio ricade il parco.

Nel caso in cui il regolamento di applicazione del piano modifichi le vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali, il piano di indirizzo forestale dovrà essere approvato anche dalla Regione.

Verrà data comunicazione dell'avvenuta approvazione del piano all'Ente committente.

L. Sanzioni

Per ogni giorno di ritardo per la consegna della minuta del piano, sarà applicata la penalità dello 0,1% rispetto all'onorario complessivo concordato, fino al massimo del 10%.

Per ogni giorno di ritardo per la consegna degli elaborati definitivi del piano, sarà applicata la penalità dello 0,1% rispetto all'onorario complessivo concordato, fino al massimo del 5%.

Nel caso di ritardi nella consegna della minuta del piano superiori a 100 giorni o di ritardi nella consegna degli elaborati definitivi del piano superiori a 50 giorni, l'Ente committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Agricoltura

(BUR2003013)

Circ.r. 30 settembre 2005 - n. 41

(4.3.0)

Prime indicazioni per l'applicazione della l.r. 27/2004 «Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale»

Alle Province
LORO SEDI
Alle Comunità Montane
LORO SEDI
Agli Enti gestori dei Parchi
e delle Riserve Regionali
LORO SEDI

1) Premessa

Nelle more dell'approvazione delle norme forestali regionali e dei criteri e provvedimenti applicativi (es. trasformazione d'uso del bosco, pianificazione, definizione dettagliata di bosco, ecc.) della l.r. 28 ottobre 2004, n. 27 «Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale», si rende necessario ed opportuno fornire alcune prime indicazioni relative alle procedure amministrative e ad alcuni aspetti applicativi della legge, anche in risposta ai quesiti ed alle problematiche segnalate dagli enti, sia durante l'apposita riunione svoltasi a Milano il 21 dicembre 2004, sia con comunicazioni scritte o verbali.

2) Aspetti generali

La l.r. 27/2004 modifica, in parte, le competenze degli enti (Province, Comunità Montane ed Enti gestori di parchi e riserve regionali), attribuendo agli enti gestori di parchi e riserve regionali l'approvazione dei piani di assestamento forestale (di seguito «PAF»). La legge non contiene una norma transitoria, secondo la quale i procedimenti avviati prima della sua entrata in vigore possono perfezionarsi applicando la normativa precedentemente vigente. La l.r. 27/2004 inoltre attribuisce alla regione, fra l'altro, la competenza per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco d'alto fusto in assenza di piani di indirizzo forestale (di seguito «PIF») e nel caso di infrastrutture d'interesse regionale.

Ferme restando le competenze amministrative dei vari enti, in attesa che vengano approvate le modalità applicative di dettaglio e le procedure amministrative, si applicano le procedure pre-esistenti, purché non contrastino con le disposizioni della l.r. 27/2004.

L'entrata in vigore della l.r. 27/2004 comporta la necessità, in taluni casi, del trasferimento di pratiche tra i diversi enti e tra la regione e gli enti. In caso di istruttoria conclusa deve essere trasmessa sia la pratica che il provvedimento istruttorio (verbale, parere, ecc.). L'ente che dovrà rilasciare il provvedimento finale prende atto del parere e degli atti dell'ente da cui ha ricevuto la pratica, motivando l'eventuale diversa determinazione.

Si ricorda che il r.r. 1/1993 si applica fino all'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 11, comma 2, lett. b) della l.r. 27/2004.

3) Definizione di bosco (art. 3)

L'art. 3 della l.r. 27/2004 fornisce la definizione di bosco nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 227/2001, in particolare dell'art. 2, commi 2 e 6, che attribuiscono alle Regioni la competenza nel fissare la definizione di bosco.

Riguardo alla definizione in parola, si evidenzia che la frase «lato minore», in osservanza al d.lgs. 227/2001 (che dispone che le Regioni definiscano il bosco con parametri di estensione, copertura e larghezza), deve essere interpretata come «larghezza».

La definizione di assimilati a bosco fornita dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. 227/2001, non derogabile dalle regioni, è stata riportata integralmente nella legge regionale.

In attesa dell'emanazione del provvedimento di cui all'art. 3, comma 7, della l.r. 27/2004, non è possibile identificare le «formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggisti-

co e selvicolturale» e pertanto dare applicazione alla lettera d) del comma 4 dell'art. 3 della l.r. 27/2004. Viceversa, per quanto concerne l'applicazione della lettera b) del comma 4 dell'art. 3 della l.r. 27/2004, relativamente alla definizione di parco urbano e giardino, si considera provvisoriamente valida la definizione contenuta nel glossario, allegato B, del r.r. 1/1993.

4) Tutela e trasformazione del bosco (art. 4)

Per gli aspetti tecnici e procedurali relativi al rilascio delle autorizzazioni per la trasformazione del bosco e gli interventi compensativi (art. 4 l.r. 27/2004 e art. 80 l.r. 12/2005), si rimanda agli specifici criteri approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 8/675 del 21 settembre 2005.

Si ritiene opportuno, comunque, precisare che per la sola trasformazione del bosco (senza considerare l'eventuale presenza di vincolo idrogeologico) sono necessarie due specifiche autorizzazioni:

- quella paesaggistica rilasciata dalla Provincia, ai sensi dell'art. 80 della l.r. 12/2005;
- quella a carattere forestale, rilasciata dagli Enti gestori dei parchi e riserve regionali, Comunità Montane, Province e Regione, ai sensi del richiamato art. 4 della l.r. 27/2004.

L'autorizzazione paesaggistica deve necessariamente precedere quella a carattere forestale, mentre gli interventi compensativi sono previsti per l'autorizzazione forestale.

In caso di diniego dell'autorizzazione paesaggistica non si rilasciano le altre autorizzazioni (forestale e idrogeologica) e si procederà all'archiviazione della pratica, dandone comunicazione al richiedente.

Se il bosco da trasformare è ubicato nel territorio di competenza della provincia, la richiesta con relativi allegati deve essere presentata soltanto a tale ente.

La Provincia può eventualmente adottare procedure amministrative comuni e rilasciare un unico provvedimento amministrativo valido sia per l'autorizzazione paesaggistica che per l'autorizzazione alla trasformazione del bosco e dell'eventuale autorizzazione alla trasformazione del suolo.

5) Vincolo idrogeologico e trasformazione d'uso del suolo (art. 5)

L'autorizzazione per gli interventi di trasformazione d'uso del suolo soggetto a vincolo idrogeologico è rilasciata nel rispetto dell'art. 7 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 ed in conformità alle indicazioni e alle informazioni idrogeologiche, ove esistenti, contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali e nei piani forestali di cui all'art. 8 della l.r. 27/2004.

Per quanto non in contrasto con la l.r. 27/2004, si applicano inoltre le disposizioni del r.r. 1/1993, vigente sino all'approvazione delle norme forestali regionali, di cui al comma 5, art. 11 della l.r. 27/2004.

a) Ente a cui presentare l'istanza

L'istanza, in caso di terreni boscati soggetti a vincolo idrogeologico, deve essere presentata con le modalità indicate nella deliberazione della Giunta regionale n. 8/675 del 21 settembre 2005.

L'istanza di autorizzazione alla trasformazione d'uso di terreni non boscati soggetti a vincolo idrogeologico è soggetta alle seguenti procedure.

Le richieste di autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso del suolo sono presentate, su carta bollata, dal richiedente al Comune in cui ricade l'intervento.

Nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 5 (1) della l.r. 27/2004,

(1) Qualora l'intervento non comporti anche la trasformazione del bosco, l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo è rilasciata dai Comuni interessati in caso di:

- a) interventi su edifici già presenti per ampliamenti pari al cinquanta per cento dell'esistente e comunque non superiori a 200 metri quadrati di superficie;
- b) posa in opera di cartelli e recinzioni;
- c) posa in opera di fognature e condotte idriche totalmente interrato; linee elettriche di tensione non superiore a 15 Kw; linee di comunicazione e reti locali di distribuzione di gas; posa in opera di serbatoi interrati, comportanti scavi e movimenti di terra non su-

il Comune effettua l'istruttoria e rilascia l'autorizzazione o il diniego alla trasformazione del suolo.

Nei casi non previsti dal comma 3 dell'art. 5, il Comune trasmette l'istanza, a secondo dell'ambito di competenza territoriale in cui ricade l'intervento, al Presidente delle Province, delle Comunità Montane ed Enti gestori dei parchi e riserve regionali competenti.

b) Documentazione da presentare

In tutte le richieste di autorizzazione alla trasformazione del bosco, che interessino terreni boscati o non boscati, dovranno essere allegati n. 3 copie del progetto delle opere da realizzare.

A seconda della natura degli interventi (es. costruzione strade in versanti) e delle condizioni geologiche e geomorfologiche dell'area oggetto di intervento (es. terreni ad elevata pendenza su substrati incoerenti, rocce alterate o disposte con strati a frana-poggio), gli uffici degli enti competenti a rilasciare l'autorizzazione possono richiedere una relazione geologica o geotecnica ad integrazione del progetto allegato alla domanda.

c) Pubblicazione dell'istanza all'Albo Pretorio

Per tutte le richieste di autorizzazione alla trasformazione del bosco, che interessino terreni boscati o non boscati, il Comune pubblica l'istanza di autorizzazione all'Albo Pretorio per 15 giorni, in modo da consentire la presentazione di eventuali opposizioni.

Inoltre, fornisce agli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione, le informazioni relative agli aspetti idrogeologici e alle prescrizioni contenute negli studi geologici comunali, predisposti ai sensi della normativa vigente.

Il Comune verifica e dichiara, altresì, l'eventuale assenza del vincolo idrogeologico.

d) Rilascio dell'autorizzazione e versamento di cauzioni

A garanzia di una corretta esecuzione degli interventi, anche nel rispetto di eventuali prescrizioni, l'ente di competenza può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al versamento di una cauzione di importo:

- idoneo a garantire sulla corretta esecuzione degli interventi prescritti nel provvedimento;
- proporzionale ai potenziali rischi che l'intervento autorizzato può provocare.

Copia dell'autorizzazione rilasciata dai Comuni, ai sensi del comma 3 dell'art. 5, deve essere trasmessa all'ente competente di riferimento (Provincia, Comunità Montana, Ente gestore di parco e riserva regionale) entro 15 giorni dalla data del provvedimento.

6) Programmazione e pianificazione forestale (art. 8)

La l.r. 27/2004 stabilisce che nell'ambito dei piani agricoli triennali regionali e provinciali siano specificate linee guida di politica e programmazione forestale (comma 1).

Province, Comunità Montane ed Enti gestori di parchi, per i territori di propria competenza, predispongono, sentiti i Comuni interessati, i PIF per valorizzare le risorse silvo-pastorali presenti sul loro territorio. Tali piani, approvati dalle province, previo parere della regione, hanno validità di quindici anni, che può essere ridotta fino a dieci per particolari esigenze.

I PAF, definiti dalla legge piani di gestione delle «attività selvicolturali» (art. 11), sono predisposti dai proprietari singoli (es. Comuni, ERSAF, privati ecc.) o associati (es. consorzi forestali).

Province, Comunità Montane ed Enti gestori di parchi e riserve regionali approvano i piani di assestamento forestale e le relative varianti, ad eccezione di quelli riguardanti il patrimonio forestale regionale che sono approvati dalla Giunta regionale (comma 6). Anche i piani di assestamento hanno validità di quindici anni, che può essere ridotta fino a dieci per particolari esigenze.

Per i PAF e PIF che riguardano terreni inclusi in siti di interesse comunitario (SIC) oppure in zone di protezione speciale (ZPS), l'approvazione deve essere preceduta dalla valutazione di incidenza, così come previsto dalla normativa e dalle disposizioni in materia vigenti. Tale verifica non riguarda le «attività selvicolturali», di cui all'articolo 11 della l.r. 27/2004, qualora siano

condotte in osservanza delle norme forestali vigenti (r.r. 1/1993 e future «norme forestali regionali»), in quanto:

- le attività selvicolturali sono «strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio» (articolo 6 comma 1 d.lgs. 227/2001);
- «la conservazione della biodiversità si basa sulla salvaguardia e gestione sostenibile del patrimonio forestale mediante forme appropriate di selvicoltura» (art. 4, comma 2, l.r. 27/2004).

I PAF e PIF interessanti terreni inclusi in siti di interesse comunitario (SIC) oppure in zone di protezione speciale (ZPS) saranno pertanto comprensivi della documentazione necessaria per effettuare la valutazione di incidenza solo in caso di realizzazione di viabilità, di ampliamento di edifici (es. malghe) o di altri interventi che non rientrano nella definizione di «attività selvicolturali». Le opere strutturali e infrastrutturali previste dai piani per i quali non è stata svolta la valutazione d'incidenza saranno successivamente sottoposte alla valutazione stessa.

In attesa che la Giunta regionale definisca i criteri e le procedure per la redazione e l'approvazione dei PIF e dei PAF, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni operative.

a) Piani di assestamento forestale

Per gli aspetti tecnico-amministrativi, si applicano i criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 53262 del 21 marzo 1990. Per la redazione di nuovi piani, successivi alla pubblicazione della presente circolare, dovrà essere utilizzato l'applicativo informatico «Progettobosco», predisposto nell'ambito del progetto di ricerca sovra regionale «RISELVITALIA 4.2», fornito gratuitamente dall'amministrazione.

Così come precedentemente osservato, i PAF non ancora approvati e interessanti aree incluse negli ambiti territoriali di enti gestori di parchi e riserve regionali, devono essere trasmessi a questi enti per l'approvazione di competenza, unitamente alla documentazione relativa all'istruttoria tecnico-amministrativa del piano (verbale delle direttive, verbale di collaudo, ecc.). Alle Province ed alle Comunità Montane rimane la competenza sul finanziamento dei piani così come previsto dalla l.r. 11/1998 e dalla l.r. 7/2000 e loro s.m.i.

Lo stesso comportamento sarà tenuto dall'amministrazione regionale, che trasferirà i piani di assestamento forestale, istruiti o da istruire, per l'approvazione da parte delle Province, Comunità Montane ed Enti gestori di parchi regionali.

b) Piani di indirizzo forestale

Il piano di indirizzo forestale ha acquisito una forte valenza di pianificazione territoriale (art. 9), al punto da costituire specifico piano di settore del piano territoriale di coordinamento della provincia cui si riferisce. Nei parchi regionali sostituisce il piano attuativo di settore boschi, di cui all'art. 20 della l.r. 86/1983. Gli strumenti urbanistici comunali devono recepire i contenuti dei PIF e dei PAF. Inoltre la delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite nei PIF sono immediatamente esecutive e costituiscono automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti (art. 9, comma 3).

Per quanto concerne i contenuti tecnici dei PIF e gli aspetti operativi, si rimanda ai criteri provvisori approvati con d.g.r. n. 13899/2003, modificati dalla d.g.r. 675/2005.

Gli enti, prima di redigere il piano di indirizzo forestale, inviano comunicazione informativa ai Comuni ed organizzano un incontro con rappresentanti delle Amministrazioni comunali per illustrare loro l'impostazione, i contenuti, le finalità, ecc., al fine di garantire la partecipazione delle stesse amministrazioni nel procedimento di formazione del piano.

Le Comunità Montane e gli Enti gestori dei parchi regionali pubblicano la minuta del piano per 20 giorni presso la propria sede, previa comunicazione a tutti i Comuni interessati, al fine di raccogliere eventuali osservazioni.

periori a 50 metri cubi;

- d) interventi, comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 100 metri cubi, di sistemazione idraulico-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale e di realizzazione di manufatti di sostegno e contenimento.

Successivamente adottano il piano e lo trasmettono alla Provincia per l'approvazione.

La Provincia, terminato l'iter istruttorio del piano, lo trasmette alla Regione - Direzione Generale Agricoltura - per il parere di competenza.

Le Province, per i piani redatti direttamente dalle stesse, pubblicano la minuta del piano per 20 giorni presso la propria sede, previa comunicazione a tutti i Comuni interessati, al fine di raccogliere eventuali osservazioni.

Successivamente trasmettono il piano alla regione - Direzione Generale Agricoltura - per il parere di competenza.

Il parere regionale deve essere reso entro 90 giorni dal ricevimento del piano.

Le Province, a seguito del parere della regione, approvano i piani dopo aver apportato le eventuali modifiche o integrazioni richieste dalla regione.

7) Attività selvicolturali e norme forestali regionali (art. 11)

Nelle more dell'approvazione delle norme forestali regionali (comma 5), si applica il r.r. 1/1993, per quanto non in contrasto con la l.r. 27/2004.

I piani di assestamento e di indirizzo forestale possono derogare alle norme forestali regionali (ed attualmente al r.r. 1/1993), previo parere della Giunta regionale. Nel caso di superfici boscate assoggettate sia a piano di assestamento che a piano di indirizzo forestale, prevalgono le norme selvicolturali contenute nel piano di assestamento forestale (comma 6).

Nelle more dell'approvazione delle norme forestali regionali, l'esecuzione di interventi selvicolturali è subordinata alla presentazione della «denuncia di taglio boschi» prevista dal r.r. 1/1993 anziché della denuncia di inizio attività prevista dall'art. 11, comma 7, della l.r. 27/2004.

Le denunce di taglio boschi possono essere presentate con modalità telematica, prevista dal decreto del Direttore Generale all'Agricoltura n. 1523 del 7 febbraio 2005, o in versione cartacea previsto dal r.r. 1/1993.

Per le denunce presentate in versione cartacea, gli enti competenti trasmettono al Corpo Forestale dello Stato, entro 15 giorni dal loro ricevimento, copia delle denunce loro presentate, nonché tutte le relazioni e i progetti di taglio.

Nelle more dell'approvazione delle norme forestali regionali, non è possibile identificare le tecniche selvicolturali finalizzate alla rinnovazione naturale attraverso le quali la l.r. 27/2004 consente il ricorso al taglio a raso. Pertanto, il taglio raso dei boschi rimane vietato, ai sensi dell'art. 35 del r.r. 1/1993.

Gli interventi di realizzazione e manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale e le opere di Sistemazione Idraulico Forestale, non basate su criteri di ingegneria naturalistica, sono soggette alle autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5, così come previsto dal comma 11 dell'art. 11 della l.r. 27/2004.

Le prescrizioni per la gestione dei terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico (art. 8 del r.d. 3267/1923) saranno contenute nelle norme forestali regionali.

8) Associazionismo e consorzi forestali (art. 17)

Con deliberazione di Giunta regionale n. 20554, in data 11 febbraio 2005, sono state approvate le direttive per la costituzione ed il riconoscimento dei consorzi forestali, così come previsto dal comma 7. Le direttive forniscono indicazioni per la costituzione, il conferimento dei terreni, il piano dei lavori, gli ambiti di attività, le procedure per il riconoscimento regionale, l'adeguamento alle direttive dei consorzi già riconosciuti ed i finanziamenti ai consorzi.

Sulla base delle predette direttive, con successivo provvedimento verrà adottato uno schema di statuto da utilizzare dai consorzi forestali come riferimento.

Per quanto attiene l'entità e le modalità di concessione di contributi per le spese di avviamento dei consorzi, si applicano i criteri e le procedure per l'accesso al regime di aiuto denominato «Misure forestali», approvati con deliberazione di Giunta regionale 28 novembre 2003, n. 7/15276, e successivi provvedimenti

attuativi, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 50 (1° Supplemento Straordinario) del 9 dicembre 2003.

L'attivazione dei fondi per il finanziamento dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali dovrà essere preceduta dall'adozione di criteri e parametri che descrivano e quantifichino tali servizi.

9) Albo delle Imprese Boschive (art. 19)

Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 2 della l.r. 27/2004, si applica la circolare n. 139 del 6 dicembre 1991 «Criteri e modalità per l'iscrizione all'albo regionale delle imprese boschive abilitate ad effettuare utilizzazioni di boschi di proprietà della regione, dei Comuni e degli altri enti pubblici» pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 16 (2° Supplemento Straordinario) del 16 aprile 1992.

10) Viabilità agro-silvo-pastorale, gru a cavo e fili a sbalzo (art. 21)

Per regolamentare il transito sulle strade agro-silvo-pastorali i Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della l.r. 27/2004, approvano il regolamento comunale sulla base dei criteri già stabiliti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 7/14016, 8 agosto 2003 «Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 3° Supplemento Straordinario al n. 35 del 29 agosto 2003.

11) Vigilanza e sanzioni (art. 23)

Il regime sanzionatorio previsto dal r.r. 1/1993 rimane vigente soltanto per gli aspetti non incompatibili con le disposizioni dell'articolo 23 della l.r. 27/2004.

Per quanto concerne le sanzioni previste dal comma 4, si precisa che nelle more dell'approvazione delle norme forestali regionali, le difformità per cui può essere irrogata sanzione devono intendersi riferite al periodo di taglio, al turno minimo di ceduzione, al numero di matricine da rilasciare e alle restanti prescrizioni tecniche già disciplinate dal r.r. 1/1993.

Per determinare le modalità di irrogazione delle sanzioni per ciascuna violazione si applicano le disposizioni della l.r. 5 dicembre 1983, n. 90 «Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale».

Per maggior chiarimento si riporta il seguente esempio: *taglio bosco ceduo per una superficie di 5.000 mq in assenza di denuncia, al di fuori della stagione silvana, mancato rispetto del turno di ceduzione e del rilascio numero di (violazioni dei commi 3 e 4 dell'art. 23).*

Ipotizziamo che il trasgressore possa beneficiare del pagamento in misura ridotta previsto dalla legge. Si ricorda che il pagamento in misura ridotta è applicabile unicamente per le sanzioni che hanno un massimo e un minimo, mentre non è applicabile per quelle determinate dalla legge in misura fissa (da un solo valore). In questo caso abbiamo una sanzione da determinare in misura fissa e un'altra per la quale l'importo da applicare in concreto sarà determinato scegliendo l'importo minore (cioè più favorevole al trasgressore) fra il doppio del minimo edittale e la terza parte del massimo edittale.

Nell'esempio suddetto, l'entità della sanzione da irrogare si determina nel seguente modo:

- per l'omessa denuncia di taglio (comma 3): € 50,00 in misura fissa;
- per le difformità alle norme forestali regionali (comma 4): il doppio del minimo edittale è pari a 100,00 € (50,00 € × 2), mentre la terza parte del massimo edittale è pari a 83,33 € (250,00 €/3). La sanzione da applicare è pertanto pari a 83,33 € per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie. Si applica la sanzione di € 416,65 (83,33 × 5);
- importo complessivo della sanzione: € 466,65.

Le distruzioni e i danneggiamenti di boschi o di singoli soggetti arborei, di cui ai commi 5 e 6, sono costituiti, per esempio, da danni provocati dalle operazioni di esbosco, dal passaggio dei mezzi operativi, da altre operazioni culturali o dall'apertura di strade, costruzione fabbricati, ecc.. In altre parole si tratta di

danneggiamenti o distruzioni accidentali provocate dallo svolgimento di attività varie, anche non selvicolturali.

Le sanzioni previste per le violazioni di cui ai commi 5 e 7 non sono cumulabili, pertanto in caso di distruzione di bosco a mezzo di fuoco si applica soltanto la sanzione pecuniaria prevista dal comma 7, senza sommare l'importo determinabile in base al valore delle singole piante, distrutte o danneggiate, riportato nell'allegato A dell'articolo 23.

Si precisa che in caso di danno a piante di classe diametrica inferiore a 20 cm, si applicano le sanzioni previste dal comma 7 relative al danneggiamento della rinnovazione.

Le Direzioni Generali Agricoltura e Qualità dell'ambiente garantiranno per quanto di competenza programmi di formazione per le guardie ecologiche volontarie e per gli altri soggetti preposti alla vigilanza e all'accertamento delle violazioni.

Il direttore generale:
Sandro Diego Cioccarelli
Il dirigente dell'U.O.:
Paolo Lassini